

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in base al decreto ministeriale n. 39 del 1998, istitutivo dei concorsi a cattedra nelle scuole, la laurea in giurisprudenza rappresenta titolo di ammissione al concorso sotto vincolo dell'avvenuto superamento nel corso di studio di determinate specifiche materie normalmente non obbligatorie in seno ai piani di studio della varie facoltà universitarie;

dal predetto vincolo sono esentati i candidati che conseguano la laurea entro l'anno accademico 2000-2001;

in realtà, il bando di concorso per come formulato, rischia di fatto di frustrare le legittime aspettative dei laureati negli anni accademici ricompresi tra il 1998-1999 ed il 2000-2001 in quanto, pur se teoricamente ammessi alle prove in assenza del vincolo di piano di studi, di fatto restano esclusi dalle stesse in base al termine di scadenza per la presentazione delle istanze (13 maggio 1999) —:

se non ritenga conforme ad equità, alla luce di quanto sopra e stante il previsto inizio delle prove di concorso nel prossimo mese di ottobre 1999, prevedere l'ammissibilità al concorso anche dei candidati che conseguano la laurea nel corrente anno accademico 1998-1999.
(4-23953)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che non è stato possibile aderire alla richiesta rivolta dall'interrogante intesa a consentire*

ai laureandi la partecipazione ai concorsi ordinari per esami e titoli a cattedra e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto, com'è noto, per l'ammissione alle procedure concorsuali nei pubblici concorsi i requisiti richiesti, quali il prescritto titolo di studio, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non si è reso, peraltro possibile differire tali termini di scadenza in quanto ciò avrebbe provocato la necessità di rivedere la tempistica già predisposta per lo svolgimento delle prove scritte e di quelle orali.

Giova precisare, infine, che la proroga della validità delle lauree conseguite entro l'anno accademico 2000/2001 attiene unicamente allo specifico piano di studi. I laureati tra il 13.5.1999 ed il termine dell'anno accademico 2000/2001, pertanto, potranno accedere ai successivi concorsi nel rispetto della normativa in vigore alla data dei relativi bandi concorsuali.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Tullio De Mauro.

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il contenzioso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha raggiunto livelli incompatibili con il buon funzionamento di un Ente Pubblico e particolarmente indicativi del modo del tutto irrazionale del modo con il quale viene gestito;

l'Inps « vanta » infatti oltre 2.000.000 di cause aperte delle quali 1.200.000 con le altre amministrazione pubbliche e oltre 800.000 con privati cittadini;

in particolare il contenzioso dell'Istituto comprende 229.000 pensioni in essere, 47.000 cause relative al diritto di prestazione pensionistica, e oltre 69.000 casi di mancata corresponsione degli interessi;

se le cause con altre pubbliche amministrazione appaiono del tutto inconcepibili parimenti non tollerabili sono quelle con i privati cittadini che, con sempre maggiore frequenza, si vedono costretti a ricorrere ai tribunali per poter usufruire delle prestazioni alle quali hanno diritto;

la gravità della situazione relativa al contenzioso appare ancor più intollerabile alla luce delle dichiarazioni più volte rilasciate dal Presidente dell'INPS Massimo Paci secondo le quali l'Istituto da lui presieduto perde oltre il 90 per cento delle cause che gli vengono fatte —:

come intenda intervenire nei confronti di un Istituto che, pur avendo un ufficio legale di tutto rispetto dal punto di vista numerico, riesce a perdere oltre il 90 per cento delle cause;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di avvocati che palesemente non sono in grado di far fronte ai loro specifici compiti;

nel caso che gli avvocati possano essere giustificati dall'impossibilità legale di difendere le cause come si ritiene di intervenire nei confronti dei funzionari che mettono in essere comportamenti e decisioni palesemente lesive degli interessi dei cittadini;

quali siano le iniziative che si intendono assumere per evitare che i cittadini italiani dopo aver contribuito in modo tutt'altro che irrilevante al fine di poter avere una pensione spesso irrisoria debbano dover sottostare ad un contenzioso, inutile dal punto di vista dei contenuti, ma particolarmente pesante per quanto concerne i tempi di fruizione;

come si ritenga di intervenire sull'Inps perché vengano accertate le responsabilità di un tale stato di disservizio pubblico che comporta un'immagine dello Stato tutt'altro che positiva e uno spreco di pubblico denaro del quale si vorrebbe conoscere l'entità. (4-30483)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

Da un'indagine condotta dal Servizio di Controllo Interno su incarico del Presidente dell'INPS è emerso che il contenzioso giudiziario per prestazioni e relativi interessi legali, in trattazione presso gli Uffici, ammonta alla data del 25 marzo u.s., a 796.226 cause che rappresentano l'84% delle vertenze legali in carico all'Istituto. Il rimanente 16% si riferisce al contenzioso promosso da aziende agricole e non dai lavoratori autonomi in materia contributiva, patrimoniale, surroghe ed altro.

Il predetto contenzioso per prestazioni è composto per il 91%, da cause attivate dai cittadini per il riconoscimento di pensioni e prestazioni temporanee (disoccupazione agricola e ordinaria, indennità di mobilità, di malattia e maternità) e per il restante 9% da giudizi diretti al riconoscimento di trattamenti di invalidità civile.

Nell'ambito del contenzioso per prestazioni erogate dall'INPS, sono preponderanti le questioni inerenti alle problematiche interpretative che hanno interessato la gestione delle pensioni (Sentenze Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) e le prestazioni temporanee.

Le risultanze della predetta indagine hanno evidenziato che l'attivazione del contenzioso nel corso degli ultimi anni, è in fase calante per quanto concerne le prestazioni dell'istituto mentre è in via di sensibile incremento in materia di invalidità civile. Tale lievitazione è da imputare al fatto che la fase di accertamento medico-legale, quella amministrativa di concessione e la fase del pagamento — solo quest'ultima attribuita dal legislatore all'INPS — seguono tempi e modalità diverse e fanno capo a tre distinti soggetti istituzionali.

Una peculiarità del contenzioso è quella di concentrarsi in aree territoriali ben definite (Campania, Puglia e Calabria) per l'azione congiunta di fattori socio-economici e gestionali.

Da ultimo l'INPS fa presente che in relazione alle problematiche emerse, è stato individuato un piano di interventi per ricondurre a livelli di normalizzazione le situazioni di criticità individuate e che la realizzazione di tale obiettivo è stata affidata ad un gruppo di Progetto all'interno dell'istituto stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BERSELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il Contratto collettivo nazionale lavoratori delle Poste Italia spa e disposizioni aziendali prevedono che vi sia annualmente la mobilità volontaria del personale all'interno di ciascuna filiale e di ciascuna sede;

la sede Emilia-Romagna da oltre tre anni non ha provveduto ad emanare alle proprie filiali alcuna disposizione in materia di mobilità del personale;

presso la Regione Emilia-Romagna vi è una carenza di personale stimata, secondo i dati aziendali, in circa il 30 per cento rispetto al fabbisogno aziendale;

tra ciascuna filiale non si è mai provveduto, tramite la mobilità volontaria, a perequare le carenze per cui vi sono oggi notevoli ed ingiustificate disparità nell'assetto del personale —:

se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare nei confronti della sede Emilia-Romagna inadempiente rispetto ad una normativa contrattuale ed aziendale. (4-29877)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere*

di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di raggiungere gli obiettivi di qualità del servizio, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Il completo riassetto comporta, di conseguenza, un riposizionamento di un notevole numero di unità lavorative nei diversi comparti di attività e sul territorio, utilizzando anche lo strumento della mobilità, tenendo conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione e, ove possibile, delle esigenze del personale interessato.

Nel confermare che è intendimento della società salvaguardare l'attuale livello occupazionale, la medesima azienda ha tuttavia sottolineato come l'obiettivo primario sia quello di arrivare al risanamento entro il 2002, utilizzando tutte le iniziative ritenute consone allo scopo.

In tale ottica, già da tempo per quanto riguarda la dotazione di personale degli uffici è stata accantonata la metodologia degli organici predeterminati per cui non si applicano più criteri di definizione teorica uniforme, ma si valutano le diverse realtà territoriali e le esigenze del personale che, di volta in volta, si manifestano e, solo quando le necessità lavorative risultano tali da richiederlo, si procede ad una revisione del numero di unità da impiegare.

Sulla base delle predette motivazioni e considerazioni, ha concluso la ripetuta società Poste, l'analisi della locale stazione e le conseguenti valutazioni sulla organizzazione generale raggiunta, hanno consigliato di

non applicare la mobilità interfiliare nella particolare situazione dell'Emilia Romagna.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BERSELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel 1999 le Poste S.p.A. diedero corso ad un nuovo progetto chiamato « Leadership UP » inteso a selezionare su tutto il territorio 11.000 candidati e ad individuare poi le unità per ricoprire 1300 posti vacanti come direttore d'ufficio postale;

nel mese di luglio 1999 tale progetto fu portato a termine da Poste S.p.A. su tutto il territorio nazionale con l'individuazione dei candidati per ciascuna filiale;

per le filiali n. 1 e 2 di Bologna dal luglio 1999 a tutt'oggi si provvede ancora a coprire i posti vacanti di direttore con il metodo dell'alternanza perché al progetto « Leadership UP » ancora non si è dato corso;

tale situazione è stata più volte rappresentata al responsabile delle R.U. della sede Emilia-Romagna —:

se e quali urgenti provvedimenti di propria competenza intenda adottare nei confronti dei rispettivi direttori di filiale per essere inadempienti rispetto ad un progetto aziendale e per dare corso alle relative promozioni evitando le « alternanze » del personale che tanti danni hanno causato alle agenzie postali di base.

(4-29889)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione, in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di

interessare la medesima società la quale ha comunicato che anche nelle filiali di Bologna 1 e Bologna 2 — al pari di tutte le altre presenti sul territorio regionale e nazionale — il personale destinato a ricoprire la posizione di direttore è stato selezionato sulla base dei criteri e delle metodologie stabilite dal cosiddetto progetto « leadership up ».

Pertanto, sono state modificate le procedure di copertura dei posti di direttore risultati vacanti escludendo il criterio « dell'alternanza » che era stato contestato e giudicato ormai superato.

La medesima società Poste ha, comunque, evidenziato che stante il coinvolgimento nel progetto di un rilevante numero di unità ed il concomitante verificarsi di numerosi pensionamenti e dimissioni, si è attraversata una fase di assestamento che ha comportato un fisiologico slittamento delle assegnazioni e degli insediamenti dei nuovi direttori che sono stati tutti selezionati sulla base della procedura stabilita dal progetto « leadership up ».

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BOSCO e CALZAVARA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Anici (Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani), presieduta dal signor Costantino Rossi, è un'associazione privata con sede in Roma, Via Macedonia 63;

la stessa ha ricevuto ingenti contributi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (legge n. 616 del 1977 e successive, in favore di associazioni nazionali di promozione sociale) beneficiando di diversi miliardi di lire;

ad avviso dell'interrogante da informazioni raccolte sulla propria struttura dell'Anici, questa non sembrerebbe proprio avere i presupposti per beneficiare di contribuzioni di legge così ingenti;

da informazioni assunte dall'interrogante risulta che dalla resocontazione pre-

sentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, parrebbe che le somme stanziare non siano state complessivamente utilizzate per le finalità istituite;

alcuni presidenti delle sezioni provinciali della stessa Anici si sono, nel recente passato, dissociati dalla sede centrale procedendo per le vie legali contro il presidente e la giunta esecutiva nazionale della stessa Associazione presso la procura della Repubblica di Roma, atto n. R41445/97;

l'associazione stessa, nonostante le vicende giudiziarie che la coinvolgono, continua ad essere soggetto molto attivo nel chiedere ed ottenere quattrini della collettività;

da quanto ci è dato di conoscere, la stessa associazione si muove anche sul territorio nazionale sempre dedita alla raccolta di fondi privati e pubblici;

da informazioni in possesso dell'interrogante risulta che nella regione Marche, a conferma di una opaca trasparenza associativa, si è verificata la doppia richiesta di uno stesso contributo pubblico, istanze provenienti da due diverse sedi: due sedi regionali facenti capo a due sedicenti diversi presidenti regionali della stessa Anici;

la lentezza dei procedimenti giudiziari a carico della Anici fanno gioco alla stessa Associazione nel prosieguo delle richieste di denaro —:

il bilancio dell'associazione degli ultimi dieci anni;

di verificare se le somme incassate dall'Anici siano effettivamente state spese per gli scopi istituzionali preposti;

se non sia il caso di sospendere la contribuzione fintanto che non si sia dipanata ogni ombra dall'operato dell'associazione. (4-30662)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.*

L'ANICI (Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini anziani) ha sede centrale in

Roma ed opera su tutto il territorio nazionale. Si articola in Comitati Regionali con sedi operative nei capoluoghi di provincia e nei Comuni più importanti.

Già componente dell'UGIC, in dipendenza della legge n. 458 del 1965, l'ANICI può operare anche come associazione di volontariato, ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991, n. 266.

È componente della Consulta Permanente di Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e come da decreto della scrivente del 30 dicembre 1996.

Dagli atti in possesso di questo Dipartimento risulta che il signor Costantino Rossi, citato nell'atto ispettivo, già presidente e legale rappresentante dell'ANICI, venne sostituito nelle sue funzioni, per motivi di salute, dal vice presidente signor Carmine De Ioris, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale dell'Associazione, a decorrere dal 31 maggio 1999.

Il Dipartimento per gli affari sociali dà esecuzione alle leggi concernenti i contributi alle associazioni di promozione sociale soltanto a decorrere dal 1997. Antecedentemente l'esecuzione di analoghe leggi era stata affidata al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le leggi, la cui esecuzione è stata demandata al Dipartimento per gli affari sociali, sono le seguenti:

a) *legge 31.12.1996, n. 679 concernente il contributo relativo all'anno 1996;*

b) *legge 15.12.1998, n. 438 relativa ai contributi riferiti agli anni 1998, 1999 e 2000.*

Premesso che gli stanziamenti concessi sono stati:

per il 1996 lire 4 miliardi, dei quali il 65% a favore delle seguenti Associazioni:

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili (A.N.M.I.C.);

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);

Unione Italiana Ciechi (U.I.C.);

Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti (E.N.S.);

Unione Nazionale Mutilati per servizio (U.N.M.S.);

ed il 35% (lire 1.400.000.000) da ripartire tra tutte le altre associazioni in possesso dei requisiti tassativamente previsti dalla legge stessa;

per il triennio 1998-2000 lire 10 miliardi annui, di cui il 50% da ripartire in parti uguali tra le cinque associazioni suddette, ed il 50% ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 novembre 1987, n. 476 recante « Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale », si ritiene opportuno precisare che le erogazioni di contributi a favore delle associazioni « non storiche » deve avvenire, come è avvenuto, nel rigoroso rispetto sia delle disposizioni contenute nella predetta legge n. 476/87, espressamente richiamata dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 438/98, sia tenendo presenti i criteri e le modalità per il riconoscimento alle associazioni di promozione sociale del contributo previsto dalla legge 31.12.1996, n. 679.

I contributi assegnati all'ANICI per gli anni 1996, 1998 e 1999, ammontano rispettivamente a lire 384.262.000, lire 956.184.000 e lire 955.645.000, sono stati calcolati sulla base degli elementi desunti dalla documentazione presentata dal legale rappresentante dell'Associazione stessa e tutti concessi con propri decreti, regolarmente documentati ai sensi di legge e sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo.

Per quanto concerne il contributo di lire 384.262.000, attribuito all'ANICI per l'anno 1996, in esecuzione della citata legge n. 679/96, preciso quanto segue:

in data 24 giugno 1997 pervenne alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una denuncia-querela nei confronti del signor Costantino Rossi che questo Dipartimento ritenne di trasmettere alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Roma. Contestualmente venne sospesa, in via cautelativa, l'erogazione della somma assegnata;

a seguito della sostituzione del presidente dell'ANICI nella persona del signor Carmine De Ioris, e tenute presenti le richieste pervenute anche da parte del legale dell'Associazione, il Dipartimento sollecitò la Procura della Repubblica a far conoscere il proprio avviso in ordine all'erogazione del contributo in questione nonché a dar seguito alle domande presentate dall'Associazione per i successivi anni 1998 e 1999;

con nota del 15.7.1999, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma fece presente che il suo « Ufficio non aveva competenza ad autorizzare ovvero negare quanto richiesto » e che qualsiasi provvedimento del Dipartimento, anche positivo, non pregiudicava, né interferiva con le indagini in corso. Conseguentemente venne disposta l'erogazione del contributo di lire 384.262.000, già concesso all'ANICI con decreto 24 novembre 1997;

dai conti consuntivi degli anni 1995-1997 e 1998, inviati dall'ANICI a corredo delle domande di contributo riferite rispettivamente all'anno 1996, 1998 e 1999, risulta che, a fronte dei contributi concessi, l'Associazione ha erogato per le spese istituzionali e di promozione sociale le seguenti somme:

per il 1995 lire 1.327.475.800;

per il 1997 lire 1.441.992.750;

per il 1998 lire 1.754.900.000.

Tutti i predetti consuntivi risultano approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione sulla scorta del parere favorevole espresso dal collegio sindacale dell'Ente medesimo.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

CALDERISI e TARADASH. — Ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il professor Gianfranco Caserta, insegnante della scuola media statale « Virgi-

lio » di Addis Abeba ha chiesto al preside, professor Rodolfo Rini, il congedo elettorale per venire in Italia a votare i referendum del 21 maggio 2000;

il preside ha negato il congedo (come da lettera allegata) sostenendo che « la partecipazione ai referendum si configura come un diritto e non anche come un dovere » tenuto anche conto « per ovvie ragioni di uniformità di trattamento, dell'orientamento espresso dal primo consigliere dell'ambasciata d'Italia di Addis Abeba »;

in una lettera (allegata) inviata al comitato del referendum, il professor Gianfranco Caserta ha escluso l'esistenza di esigenze didattiche, in quanto nei giorni richiesti non sono previsti scrutini ed esami che lo rendessero insostituibile —:

quali iniziative immediate intendano assumere per garantire l'esercizio del diritto di voto al professor Gianfranco Caserta e agli altri cittadini per i quali è stato adottato lo stesso trattamento in base all'orientamento dell'ambasciata d'Italia di Addis Abeba;

quali iniziative disciplinari e penali intendano adottare sia nei confronti del preside della scuola media statale « Virgilio » di Addis Abeba, sia nei confronti del consigliere dell'ambasciata che ha impartito il citato « orientamento »;

come intendano garantire l'effettività del diritto di voto dei 2.057.795 cittadini italiani residenti all'estero che possono venire in Italia per votare solo affrontando lunghi viaggi e spese di vari milioni di lire non rimborsate dallo Stato e che, anche quando decidono di affrontare tali viaggi e spese si vedono respinto il congedo, come nel caso denunciato;

se siano a conoscenza che, se l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero non viene reso effettivo, ciò comporta l'innalzamento di fatto del quorum alla cifra incostituzionale del 52, 5 per cento.

(4-29795)

RISPOSTA. — *In merito alle istanze del Prof. Gianfranco Caserta, che ha chiesto di partecipare alle votazioni referendarie del 21 maggio u.s., si precisa quanto segue:*

le disposizioni vigenti (C.M. 19 maggio 1963, prot. n. 26614 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono la concessione del permesso elettorale subordinatamente alle esigenze di servizio: nel caso specifico, le particolari necessità didattiche connesse agli ultimi giorni di lezione rendevano indispensabile la presenza in sede del professore;

inoltre, le disposizioni impartite alle sedi all'estero dal Ministero degli Esteri relativamente alle elezioni politiche (ad es. le comunicazioni telegrafiche circolari n. 6034/C del 10.3.1992 e n. 9131/C del 3.6.1997) prevedono la concessione di due giorni di viaggio e non tre giorni lavorativi, come richiesto dal Prof. Caserta;

una successiva domanda di ottenere tre giorni di « permesso personale » (22, 23 e 24 maggio) è stata correttamente considerata dal preside « irricevibile », in quanto i giorni di permesso richiesti non coincidevano con quelli previsti per la partecipazione alle votazioni in questione: il permesso avrebbe potuto essere concesso solo da sabato 20 a lunedì 22 maggio compreso, considerando il sabato e il lunedì come giorni di viaggio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CANGEMI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il signor Salvatore Marchese, cittadino italiano in provincia di Catania, da oltre dieci anni ha aperto un grave contenzioso con le autorità Danesi sul figlio Patrick;

dopo la contestata adozione del bambino da parte del nuovo marito della madre la magistratura danese ha riconosciuto la paternità del Marchese;

il medesimo Esfersen Patrick Allen è cittadino italiano sin dalla nascita, registrando nel comune di Nicolosi in provincia di Catania;

al padre Marchese Salvatore ad oggi – a più di sei anni – dal riconoscimento di paternità è stato pervicacemente negato il diritto di visita;

la situazione di cui si trova il bambino desta giustificate apprensioni considerato anche la circostanza che – da documenti ufficiali danesi – ha dovuto ricorrere alla ludoterapia presso un ospedale psichiatrico infantile già all'età di tre anni;

il signor Marchese ha richiesto in più occasioni un forte impegno delle autorità italiane sulla vicenda, al fine innanzitutto di rimuovere l'assurdo e gravissimo impedimento a visitare il figlio –:

quali iniziative immediate si intendano assumere nei confronti delle autorità danesi per salvaguardare fondamentali principi di umanità e i diritti di cittadini italiani. (4-31587)

RISPOSTA. — *La vicenda del Sig. Salvatore Marchese è ben nota al Ministero degli Esteri, che per anni, attraverso l'Ambasciata in Copenaghen, ha seguito le azioni giudiziarie intentate dal connazionale, purtroppo tardivamente, presso i tribunali danesi onde ottenere il riconoscimento dei propri diritti di paternità.*

Il connazionale aveva avuto nel 1989 un figlio, Patrick Allen, nato dalla relazione con la cittadina danese Helle Lisbeth Jensen. A seguito di contrasti con l'ex compagna e con la di lei famiglia, al signor Marchese non fu possibile riconoscere il figlio entro i termini previsti dalla legislazione danese.

Il bambino fu quindi adottato nel 1990 dall'allora consorte della Signora Jensen, assumendone il cognome Espersen.

Al connazionale, che per anni aveva combattuto una dolorosa battaglia legale, nel febbraio del 1995 veniva finalmente riconosciuta dalla magistratura danese la paternità biologica del bambino.

Allo stesso tempo, tuttavia, si rivelavano vani i tentativi del signor Marchese intesi ad

ottenere il riconoscimento del diritto di visita nei confronti del piccolo Patrick, in ragione del carattere definitivo dell'adozione e del convincimento da parte dei giudici danesi che non fosse nell'interesse del minore apprendere, a vari anni di distanza, dell'esistenza di un genitore naturale.

Da parte italiana il Marchese ha ottenuto il riconoscimento effettivo dei propri diritti di paternità solo nell'aprile del 1997, data in cui il Ministero dell'Interno dispose l'iscrizione d'ufficio del minore nel registro degli atti civili del Comune competente, il quale aveva a suo tempo opposto al provvedimento l'esistenza di una adozione che aveva ormai espletato i suoi effetti.

Nonostante tali presupposti e nonostante i numerosi interventi svolti dalla Rappresentanza diplomatico-consolare a Copenaghen (l'ultimo è del marzo scorso), le autorità danesi non hanno sinora consentito di effettuare una visita consolare, benché il bambino risulti anche di cittadinanza italiana, poiché – secondo la normativa danese – qualsiasi visita al minore non può essere effettuata senza il necessario consenso della madre, a cui è affidata in via esclusiva la potestà.

Il Ministero degli Esteri ha quindi provveduto a sottoporre il caso al Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile – che, nello scorso gennaio, ha avviato una procedura per il riconoscimento dell'esercizio del diritto di visita ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980. Ogni decisione riguardo al caso dovrà quindi essere presa dalla competente Autorità Centrale danese, nei cui confronti si continuerà ad appoggiare la richiesta avanzata dall'Autorità italiana per conto del signor Marchese.

Si segnala infine che al connazionale è stata prestata dall'Ambasciata a Copenaghen ogni assistenza anche in occasione della preparazione dei documenti richiesti dal Ministero della Giustizia ai fini della procedura di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

per accedere ai concorsi ordinari per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le varie classi di concorso previste, le disposizioni ministeriali precisano in modo chiaro che non saranno presi in considerazione titoli conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione;

alcune facoltà hanno provvidenzialmente predisposto sessioni di laurea anticipate al fine di laureare i candidati in tempo utile per l'iscrizione ai concorsi a cattedre;

sarebbe opportuno consentire la partecipazione a tali concorsi a tutti i laureandi che riescano a conseguire la laurea entro la data di inizio delle prove scritte dei concorsi previsti —:

se non ritenga di voler adottare provvedimenti che possano consentire, anche in considerazione del fatto che le occasioni concorsuali per la scuola sono sempre più scarse, quanto citato in premessa.

(4-24641)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che non è stato possibile aderire alla richiesta rivolta dall'interrogante, intesa a consentire ai laureandi la partecipazione ai concorsi ordinari per esami e titoli a cattedra e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto, com'è noto, per l'ammissione alle procedure concorsuali nei pubblici concorsi i requisiti richiesti, quali il prescritto titolo di studio, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.*

Non si è reso peraltro possibile differire tali termini di scadenza in quanto ciò avrebbe provocato la necessità di rivedere la

tempistica già predisposta per lo svolgimento delle prove scritte e di quelle orali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CENTO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Horst Fantazzini nato ad Alten Kessel in Germania il 4 marzo 1939, è detenuto nelle carceri italiane dal 1968 per rapine con una pistola giocattolo, rivolte ed evasioni (senza reati particolarmente gravi, nessun omicidio e non ha legami con la malavita o la mafia);

è evaso nel 1990 dopo ventisette anni di carcere e deve ora scontare la pena fino al 2021;

ora è detenuto nella casa circondariale di Bologna, lavora e studia. È scrittore, grafico pubblicitario e programmatore di computer. Ha scritto un libro e sulla sua storia hanno girato un film;

oggi, dopo dieci anni di buona condotta, gli viene respinta, dalla nuova direttrice del carcere, una domanda per il lavoro esterno presso una tipografia di Bologna e senza motivazioni gli è stato negato l'uso del computer tanto da non poter più lavorare neanche all'interno della casa circondariale —:

quali provvedimenti di propria competenza intenda intraprendere affinché al suddetto detenuto venga restituito il permesso di utilizzare il computer e il permesso per lavorare all'esterno del carcere poiché ha già alle spalle dieci anni di buona condotta. (4-30264)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha in proposito rappresentato quanto segue.*

Horst Fantazzini è detenuto dal 1972 e la sua carcerazione è stata contrassegnata da comportamenti turbolenti, culminati in due tentativi di evasione e in un sequestro di persona. L'iter detentivo del Fantazzini è stato, quindi, estremamente problematico, almeno fino al 1991, epoca del nuovo ar-

resto dopo un periodo di latitanza seguito alla concessione di un permesso da parte del carcere di Busto Arsizio.

Da tale epoca, il comportamento del Fantazzini all'interno dell'istituto è stato sempre più corretto e il suo percorso rieducativo visibile e riconoscibile da parte degli operatori penitenziari, che valutano positivamente il conseguimento da parte del detenuto della maturità magistrale, l'iscrizione all'Università ed il superamento di alcuni esami del corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere.

Il Fantazzini ha anche frequentato corsi di informatica, materia nella quale ha acquisito specifica competenza, tanto da ricevere commesse di lavoro dal Comune di Alessandria prima (luogo della carcerazione) e, dopo il trasferimento a Bologna, da una casa editrice locale.

L'équipe trattamentale del detto istituto dove il Fantazzini è attualmente ristretto, ha dato atto sia dei notevoli progressi fatti dal detenuto in ordine all'adesione alle regole di comportamento, sia della sincera volontà dello stesso di misurarsi con l'attuale realtà sociale; in tale percorso il Fantazzini è anche sostenuto da un solido nucleo familiare costituito dalla donna che ha scelto di essere sua compagna, dal figlio e dalla convivente di quest'ultimo.

La stessa équipe ritiene, tuttavia, necessario, prima di formulare un programma di lavoro extramurario, un ulteriore periodo di osservazione del detenuto.

Per quanto riguarda l'utilizzo del computer, la Direzione della Casa Circondariale di Bologna ha comunicato che in merito non è mai stato fatto alcun divieto al Fantazzini che anzi ha avuto sempre accesso alle attrezzature informatiche poste a disposizione dei detenuti e ha potuto usare regolarmente il proprio computer una volta giunto a Bologna dal carcere presso il quale lo stesso Fantazzini era in precedenza ristretto.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

COLA. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso che:

l'ambasciatore italiano in Nicaragua, Nicolò Goretti de Flamini, è stato sostituito dall'ambasciatore Maurizio Fratini, nominato il 19 febbraio 2000 —:

quali siano le motivazioni che hanno portato a questa repentina ed anticipata sostituzione. (4-31904)

RISPOSTA. — Il Consigliere d'Ambasciata Nicolò Goretti de Flamini è stato richiamato al Ministero in data 3 marzo 2000, in prossimità del termine massimo di otto anni — consentiti dalla normativa in vigore — di servizio continuativo all'estero (che sarebbero maturati il 12 luglio 2000).

Il Consigliere Goretti ha assunto successivamente servizio presso la Direzione Generale per i Paesi delle Americhe. La sua sostituzione a Managua è quindi perfettamente in linea con la fisiologia di tale tipo di avvicendamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

COLUCCI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere — premesso che:

i termini di scadenza, previsti dalla disciplina transitoria, per il deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del c.d.c. per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare di cui al decreto legge 17 marzo 1999, n. 64 (convertito dalla legge 14 maggio 1999, n. 134) furono prorogati con decreto legge 17 dicembre 1999, n. 480 (convertito dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25), per le obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, al 21 ottobre e al 21 dicembre 2000;

permangono tuttora, purtroppo, le difficoltà già rilevate che determinarono la proroga di cui sono prossime le scadenze, e, per effetto delle quali, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte, con relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

se il ministro interrogato non ritenga opportuno adottare in via urgentissima iniziative dirette alla proroga dei termini sopra indicati. (4-31978)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate con l'interrogazione indicata, si comunica che il Governo ha emanato il decreto legge 18 ottobre 2000, n. 291 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000) recante la « proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare ».*

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

CONTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, ad oggi non è ancora possibile usufruire del servizio telefonico cellulare in modalità GSM, non essendo assicurata l'adeguata copertura del segnale da parte di nessuno dei gestori;

tale territorio è zona montana, inserita nell'ambito del Parco nazionale dei monti Sibillini, oltretutto ad alto rischio idrogeologico, come testimoniano gli eventi calamitosi susseguitisi nella scorsa primavera;

Montegallo è poi compreso in zona sismica, ed a tale riguardo occorre precisare che è stato interessato in maniera non marginale dal tristemente noto terremoto Marche-Umbria del 1997;

l'elevata quota altimetrica raggiunta dagli abitati di detto comune, in inverno lo pone costantemente in emergenza neve, con frequenti episodi d'isolamento anche prolungato;

su tale territorio sono presenti le stazioni di carabinieri e guardia forestale, nonché una postazione del soccorso alpino

essenziale per ogni tipo d'intervento sul versante orientale del massiccio dei Sibillini —:

se sia prevista entro breve termine la copertura cellulare del comune di Montegallo attraverso rete GSM, onde far fronte alle esigenze del territorio in materia di sicurezza, protezione civile, sviluppo, turismo e, non ultimo, di uso privato.

(4-27484)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di attingere notizie presso le società operanti nel settore della telefonia mobile, dalle quali è emerso che la società TIM ha attivato le stazioni radio base di Monte Ascensione e Montemonaco che garantiscono una copertura del 25% (portatile) e 45% (veicolare) per quanto riguarda il servizio GSM e del 44% (portatile) e 68% (veicolare) per quanto attiene al servizio TACS.*

Per potenziare il servizio GSM nell'area del comune di Montegallo, la medesima TIM ha previsto l'installazione di altri due impianti: uno, di imminente attivazione, denominato Parco Sibillini e un secondo (Parco Sibillini 2), la cui attivazione è prevista entro il primo semestre 2001.

La società OPI, infine, ha comunicato che sono in corso verifiche volte a valutare la possibilità di installare stazioni radio base nella zona in questione, la cui realizzazione è stata inserita nei piani di sviluppo per l'anno 2001, fermo restando l'impegno ed anticipare, qualora ciò si rivelasse fattibile, la costruzione degli impianti in parola.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DE CESARIS. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso i lavori per la realizzazione di un parcheggio di pertinenza nel sottosuolo di area comunale in Piazza dei Consoli a Roma;

l'opera determinerebbe la sostituzione di parcheggi di superficie pubblici con parcheggi sotterranei privati;

si è determinata una forte opposizione della popolazione residente alla realizzazione del progetto;

in particolare si contesta che non sia stata data la dovuta pubblicità all'inizio del procedimento alla popolazione residente e che, di conseguenza, non si è resa possibile la partecipazione al procedimento, mediante la predisposizione di osservazioni, del pubblico interessato, così come previsto dalla normativa vigente;

da ultimo, il comitato dei cittadini che si è costituito per difendere gli interessi della comunità coinvolta dalla realizzazione del progetto, ha segnalato come, dai primi scavi effettuati dalla ditta appaltatrice, siano emersi alcune colonne e altri reperti di interesse storico-artistico che dovrebbero essere sottoposti a tutela;

l'intera zona è stata già interessata dal ritrovamento di reperti di valore storico-architettonico —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché venga verificato quanto segnalato in premessa;

se non intenda verificare se le competenti autorità siano state informate del reinvenimento di eventuali reperti di interesse storico-architettonico;

se non intenda assumere tutte le opportune iniziative affinché le competenti autorità per la tutela del patrimonio storico-architettonico siano attivate per una verifica urgente di quanto segnalato anche al fine di verificare l'incompatibilità dell'opera con la salvaguardia dei beni culturali e ambientali. (4-32031)

RISPOSTA. — A seguito dell'interrogazione parlamentare presentata è stata immediatamente attivata la competente Soprintendenza archeologica di Roma che ha comunicato che nell'area in questione sono in corso indagini archeologiche preventive all'espressione del nulla-osta, sotto la dire-

zione scientifica della Soprintendenza, come richiesto dalla Soprintendenza stessa ai competenti Uffici con nota n. 12376 del 23 maggio 1996.

Al momento le indagini hanno dato esito negativo e non sono state interessate dal ritrovamento di reperti di valore storico-archeologico-architettonico.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

DEL BARONE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

ampio risalto è stato dato dai mass-media e dalla stampa al fatto che nel mese di agosto gran parte degli abitanti del Vomero sono stati privati della rimessa di lettere, raccomandate e bollette di vario genere;

alle domande poste dagli utenti, alcuni dei quali in fervida attesa di riscontro per effettuare concorsi programmati o pagamenti non prorogabili, veniva sempre data la stessa risposta: « Il postino titolare è in ferie ed il sostituto malato. Sarà bene attendere settembre »;

nel frattempo nella sede di piazza degli Artisti si fermavano lettere, cartoline e raccomandate anche perché a luglio era scattata la revisione delle zone per adeguare i carichi di lavoro alle prestazioni effettuate dai portalettere. Il tutto, ovviamente, portava ad un disservizio pagato dagli utenti privati del servizio postale che loro credevano fosse un diritto —:

se il Ministro interrogato, dato il recidivare annuale della situazione, non intenda intervenire considerando che la disoccupazione imperante a Napoli consente rapide sostituzioni idonee ad eliminare quello che dai cittadini è considerato non un disservizio ma uno sconcio. (4-31350)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte relativa

alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha riferito che effettivamente nello scorso mese di agosto presso l'ufficio recapito del quartiere Vomero a Napoli si sono verificati momenti di criticità nel recapito della corrispondenza causati non solo dall'incidenza di numerose assenze di personale titolare ma anche e soprattutto da una particolare conflittualità sindacale originata dalla rideterminazione dei carichi di lavoro effettuata nel precedente mese di luglio. Infatti, a seguito della riorganizzazione delle zone di recapito, operata secondo i criteri previsti in materia e con la puntuale verifica di itinerari, consegne e punti di recapito, vi è stata una riduzione di sei zone portalettere.

Nel precisare che comunque agli inizi di settembre la situazione è tornata alla normalità, la società ha fatto presente che attraverso monitoraggi giornalieri, che dalle strutture periferiche giungono a quelle centrali, è possibile seguire costantemente la situazione dei servizi su tutto il territorio nazionale, permettendo di adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per la soluzione di eventuali anomalie che arrecano disagi alla clientela.

In proposito la società, nel ribadire il proprio impegno per conseguire adeguati livelli di efficienza ed affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, ha precisato che con il piano d'impresa 1998-2002 si propone di conseguire gli obiettivi di qualità del servizio, il risanamento economico-finanziario ed il rilancio dell'azienda nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato con un supporto di addetti che per numero e per attività rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DIVELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente,*

della difesa e dell'industria del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

Il Mondo, supplemento al *Corriere della Sera* del 16 aprile 1999 riporta l'allarmante notizia « riservata » dall'avvenuta individuazione, da parte dell'Enea, di due nuovi siti in cui dovrebbero essere smaltiti i rifiuti radioattivi prodotti in Italia: il primo in provincia di Piacenza, ed il secondo in quella di Bari e più precisamente nei pressi di Poggiorsini; entrambi in aree del demanio militare;

l'individuazione dei detti siti sarebbe il risultato di un'indagine « riservatissima » commissionata dalla stessa Enea ad un centro specializzato britannico, che li avrebbe ritenuti idonei;

una relazione d'accompagnamento a quest'individuazione precisa, però, che per quanto si riferisce al sito di Poggiorsini (Bari) « un grande sforzo dovrà essere diretto a dimostrare e convincere che non esistano pericoli di contaminazione per il rifornimento idrico » considerata la falda acquifera della zona;

è noto che il sottosuolo pugliese ha caratteristiche di estrema permeabilità, tanto da provocare con facilità fenomeni d'inquinamento degli acquiferi sotterranei, i quali, peraltro, sono spesso interessati da fenomeni di insalinamento, dovuti ad azioni di richiamo di acque marine: le descritte caratteristiche geologiche, di per sé molto critiche, potrebbero comportare danni irrimediabili in caso di stoccaggio di scorie radioattive;

il Consiglio dei Ministri ha deliberato appena il 21 aprile 1999 uno schema di decreto legislativo (in attuazione della Direttiva Cee 91/271) sulla tutela delle acque;

è del pari recentissima l'istituzione, da parte del ministero dell'ambiente, del parco dell'Alta Murgia, in cui ricadrebbe il sito individuato a Poggiorsini;

tra le popolazioni della zona esiste viva preoccupazione e netta opposizione verso una scelta ritenuta iniqua e penalizzante —:

se la notizia sia confermata;

se non si ritenga oltremodo preoccupante la riserva relativa alla contaminazione della falda acquifera, di cui all'accennata relazione;

che tipo di provvedimenti siano stati assunti o s'intendano assumere, considerata l'eccezionale delicatezza del problema, al fine di verificare l'attendibilità delle procedure seguite per l'individuazione del sito;

se non sia il caso di intervenire immediatamente per far sì che, per la tutela della salute e per il rispetto dell'ambiente, si soprasseda alla ventilata realizzazione di tale opera. (4-23726)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, anche sulla base degli elementi forniti dall'ENEA, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente è necessario ricordare che il tema della ricerca di un sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi è da anni all'attenzione delle istituzioni competenti in materia ed è stato oggetto di approfonditi dibattiti in sede di convegni tenuti anche recentemente nel nostro Paese. La notizia, peraltro giornalistica, dell'individuazione da parte dell'ENEL di due siti, va quindi inquadrata nel dibattito che si è prodotto nella ricerca di soluzioni alternative al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Già nel 1996, l'ENEA ha costituito una Task Force incaricata di svolgere le verifiche di fattibilità e le indagini generali di tipo geografico propedeutiche all'individuazione di un sito idoneo per il deposito definitivo di rifiuti radioattivi.

Una prima attività della Task Force è stata concordata nell'ambito di un Gruppo di Lavoro istituito presso la Protezione Civile, nel quale erano stati nominati rappresentanti di vari enti ed operatori nazionali interessati al problema — tra cui l'ENEA — e due esperti dell'ANPA, in qualità di osservatori. Tale Gruppo di lavoro aveva individuato come prioritario il problema della

sistemazione dei rifiuti radioattivi a bassa attività, cioè di quei rifiuti che esauriscono la loro emissione radioattiva in tempi relativamente brevi (qualche secolo).

La suddetta attività è consistita nell'elaborazione di uno studio di fattibilità diretto ad individuare la tipologia di deposito, i criteri di progettazione e la metodologia applicabile per le analisi di sicurezza che devono essere svolte per le installazioni di questo tipo.

La metodologia impiegata per le valutazioni, mai utilizzata in Italia, si è basata sull'uso di modelli di calcolo messi a punto dalla società britannica QuantiSci, una delle più note nel mondo per questo tipo di valutazioni.

Allo scopo di dare allo studio un contenuto tecnico più rigoroso, sono stati presi in considerazione — secondo una procedura seguita anche da altri paesi — dei siti reali, anziché teorici o tipologici, in quanto ciò avrebbe permesso l'applicazione dei modelli di calcolo a parametri effettivamente esistenti (come la natura del terreno, la profondità della falda, ecc.). Furono pertanto presi come riferimento per lo studio di fattibilità, due siti del demanio militare sui quali esistevano le necessarie informazioni di tipo fisico e geografico: uno in provincia di Piacenza ed uno in provincia di Bari, nei pressi di Poggio Orsini.

Si precisa, al riguardo, che i due siti analizzati sono stati prescelti unicamente perché per essi erano disponibili tutte le informazioni idonee per tale studio e che gli stessi non sono affatto destinati ad essere presi in considerazione per l'effettiva localizzazione del deposito, né potrebbero esserlo, in quanto il primo, in provincia di Piacenza, è di estensione troppo limitata, mentre quello in provincia di Bari è in uso come deposito militare.

In definitiva, si è trattato semplicemente di « siti cavia » per l'applicazione e la verifica di metodologie di progetto.

In merito alla notizia apparsa su « Il Mondo » del 22 aprile 1999, l'ENEA ha immediatamente smentito — in data 23 aprile 1999 — che fosse in alcun modo

avvenuta una scelta di siti, precisando come sopra detto, che si trattava di semplice simulazione.

In relazione all'importanza del tema dell'individuazione del sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia, questo Ministero ha attivato un « Tavolo Nazionale » per la gestione degli esiti del nucleare istituito per avviare una fase di concertazione strategica sulle iniziative conseguenti alla chiusura del nucleare e per promuovere le condizioni necessarie all'attuazione delle fasi operative della corretta gestione dei rifiuti radioattivi.

Il « Tavolo » è composto da Governo, Regioni, UPI, ANCI, Organizzazioni Sindacali, ENEL, ENEA e ANPA. In occasione della prima riunione, del 23 luglio 1998, sono state poste le basi del percorso partecipato che dovrà portare alla selezione e all'individuazione del sito nazionale centralizzato per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, nonché per il deposito del combustibile irraggiato ancora presente in Italia e dei rifiuti ad alta attività che dovranno ritornare in Italia a seguito del riprocessamento all'estero. Tale riunione è stata preceduta da una risoluzione, dello stesso tenore, approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Detta risoluzione ha portato a definire un Accordo di Programma tra Stato e Regioni per la definizione e l'allestimento di alcune misure volte a promuovere la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia, accordo approvato peraltro in data 4 novembre 1999. Nell'ambito di tale accordo è, anche, previsto un percorso partecipativo, trasparente e consensuale per arrivare ad individuare e selezionare un sito per la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Tale accordo è stato approvato a seguito di una approfondita discussione condotta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul documento programmatico presentato dal Ministero dell'industria e del conseguente confronto Conferenza - Ministero Industria.

Il 16 dicembre 1999 la Conferenza Stato-Regioni ha istituito il Gruppo di lavoro,

previsto dall'accordo, con il compito di produrre un documento contenente:

stato dell'arte in ordine agli studi ed alle ricerche relativi alla localizzazione e realizzazione del deposito;

le proposte inerenti:

a) le iniziative di informazione e gli strumenti di coinvolgimento della popolazione e degli enti locali,

b) le procedure per la scelta del sito e gli strumenti di collaborazione tra i vari livelli di governo e di amministrazione locale;

c) le soluzioni e gli strumenti volti a promuovere le condizioni per l'armonico inserimento del deposito nel contesto territoriale circostante.

Il gruppo di lavoro, costituito da sette membri di alto profilo professionale, dei quali tre espressione rispettivamente di Ministero dell'Industria e Commercio, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Sanità e quattro espressione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, esaurirà i propri compiti con la redazione del documento sopra menzionato che dovrà essere portato all'approvazione della Conferenza Stato - Regioni.

Infine, per quanto sopra riferito, le preoccupazioni espresse nel testo dell'interrogazione circa l'eventuale contaminazione della falda acquifera, l'attendibilità delle procedure seguite per l'individuazione del sito e i possibili interventi per la tutela della salute ed il rispetto dell'ambiente, anche se comprensibili, non trovano alcun riscontro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero:
Enrico Letta.

LUCIANO DUSSIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

il « Giorgione Calcio spa », società che opera nel comune di Castelfranco Veneto

da 90 anni, nell'ultima stagione agonistica, è retrocesso dalla categoria C/2; recentemente c'è stata la dichiarazione di fallimento della società sancita dal tribunale di Treviso, con la relativa esclusione all'iscrizione al campionato nazionale dilettanti;

recentemente si è costituita una nuova società, la « Giorgione Calcio 2000 », composta da nuovi soggetti da sempre interessati ed impegnati nella disciplina sportiva del calcio, allo scopo di continuare la tradizione calcistica cittadina che rischiava di scomparire. Questa società ha presentato domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti, punto dal quale sarebbe dovuta ripartire la squadra dopo la retrocessione;

da fonti ufficiose sembra che il comitato regionale veneto della Federcalcio abbia deliberato di non accogliere la domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti presentata dalla nuova società « Giorgione Calcio 2000 », costringendola a ripartire dalla terza categoria;

in diverse occasioni, a seguito di vicende analoghe a quella in questione, le autorità sportive hanno evitato la scomparsa di società, che per storia ed impegni sportivi, si sono ben contraddistinte, concedendo un punto di ripartenza dignitoso e giustificabile per le loro tradizioni calcistiche;

peraltro, va segnalato che tra la società « Giorgione Calcio 2000 » ed il curatore fallimentare del « Giorgione Calcio spa » è stato stipulato un contratto di affitto d'azienda al fine di consentire il mantenimento e la salvaguardia dei diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della « Giorgione Calcio spa »;

ad avviso dell'interrogante, è necessario intervenire per rivalutare il tentativo proposto dalla nuova società « Giorgione Calcio » —;

se siano confermate le notizie riportate dall'interrogante;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per rilanciare la cultura dello sport calcistico di Castelfranco Veneto, che forte di 90 anni di attività, non può ripartire dalla terza categoria solo per effetto di una recente parentesi sfavorevole. (4-31194)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione citata, sentito il C.O.N.I., si fa presente quanto segue.

La Federazione Italiano Giuoco Calcio ha confermato di aver revocato, in data 18 luglio 2000, l'affiliazione alla Società Giorgione Calcio S.p.A. perché dichiarata fallita. Tale provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., senza possibilità di differimento dei suoi effetti, in quanto non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Negli altri casi, cui l'interrogazione fa riferimento, il Tribunale Fallimentare ha autorizzato la continuazione temporanea dell'impresa: ciò ha consentito alla fallita di proseguire l'attività fino al termine della stagione sportiva o fino alla data anteriore di attribuzione del titolo sportivo ad altra società.

Riguardo al contratto di affitto di azienda stipulato tra la curatela fallimentare e la Società Giorgione Calcio 2000, il CONI precisa che lo stesso non ha alcuna rilevanza ai fini federali, essendo intervenuto dopo la revoca della affiliazione per la fallita.

Permanendo l'affiliazione, il suddetto contratto sarebbe risultato comunque in contrasto con gli artt. 16, punto 4 e 52 punto 2 delle citate norme federali che vietano la cessione del titolo sportivo.

Per quanto su esposto, la F.I.G.C. esclude che la Società Giorgione Calcio 2000 possa ambire al medesimo titolo sportivo della fallita, non essendosi verificate le condizioni per il trasferimento dello stesso titolo in favore della nuova società.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

FOTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo.* — Per sapere:

come intenda operare al fine di garantire la pubblicazione integrale delle norme Uni-Ente nazionale italiano di unificazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, atteso che non pochi decreti ministeriali che fanno riferimento a tali norme sono stati pubblicati solo limitatamente al titolo, costringendo gli operatori all'acquisto di pubblicazioni edite dallo stesso Uni con un costo di parecchie decine di migliaia di lire per ciascun fascicolo. (4-20428)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si fa presente che il problema della pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale dei testi normativi dell'UNI — Ente Nazionale di Unificazione — fu affrontato già dal 1972, al momento dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.

Nel 1973, l'allora Ministro dell'industria dispose che, per la citata legge, trattandosi di norme di sicurezza a fronte anche di sanzioni penali, fossero pubblicate nella Gazzetta Ufficiale i testi di tali normative.

Al riguardo il Ministero dell'Industria, fino al 1975, pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale tutta una serie (15 gruppi) di normative tecniche per l'installazione e la costruzione di impianti ed apparecchi a gas.

Nel frattempo, la legge n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti dispose che dette installazioni fossero realizzate nel rispetto delle normative tecniche UNI e CEI, riconoscendo nel contempo a tali Enti idonei contributi annuali per la loro attività normativa.

Ultimamente, anche a seguito delle disposizioni dell'articolo 46 della legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997) che prevede specificatamente, per la pubblicazione delle norme armonizzate ricadenti nelle direttive comunitarie, la stipula di una apposita convenzione con il Ministero del-

l'industria, l'Ente normatore (UNI) ha preso posizione contro la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei testi delle norme UNI, adducendo la salvaguardia del proprio diritto d'autore e richiamando la stipula della citata convenzione per dare il proprio benestare alla detta pubblicazione.

Premesso quanto sopra, si comunica che in data 4 novembre 1999 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'Industria e l'UNI per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di alcuni testi di norme UNI-CIG e di norme armonizzate europee UNI-EN di particolare interesse per gli utilizzatori.

Si segnala, inoltre, che a seguito di detta convenzione sono stati predisposti due decreti, uno per la pubblicazione del 19° gruppo di norme CIG, e un altro per la pubblicazione di alcune norme UNI-EN.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero:
Enrico Letta.

FOTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 aprile 1998 il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Ladu, rispondendo al Senato all'interrogazione 3-01720 affermò che l'Enel, in data 6 giugno 1997, aveva presentato istanza di disattivazione della centrale di Caorso ai Ministeri dell'industria, del lavoro, della sanità e dell'interno, alla regione Emilia-Romagna e all'Anpa;

in detta occasione il sottosegretario Ladu s'impegnò a sollecitare le osservazioni da parte di tutte le amministrazioni interessate;

l'articolo 2 della deliberazione del Cipe 26 luglio 1990 impone all'Enel di eseguire le operazioni necessarie per i

piani di « custodia protettiva passiva » e di *decommissioning* della centrale di Caorso —:

quale esito abbia avuto l'intervento del sottosegretario Ladu per la presentazione del piano di *decommissioning* e per l'individuazione del sito nucleare nazionale;

cosa intenda fare per dare attuazione alla deliberazione del Cipe in premessa richiamata;

se risponda al vero che presso il Ministero dell'industria sia allo studio un progetto per la costruzione di un sito nazionale le cui caratteristiche risultano identiche ai progetti allo studio per la sistemazione delle barre nucleari a Caorso. (4-25887)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si espone qui di seguito un aggiornamento il più possibile esaustivo delle attività finora espletate in merito alla Centrale di Caorso.*

Si deve necessariamente premettere che il CIPE in data 26/7/90 ha deliberato la chiusura definitiva della Centrale di Caorso, disponendo che l'ENEL eseguisse le operazioni necessarie a portare la centrale nella condizione di « custodia protettiva passiva » predisponendo « i piani di decommissioning ». Successivamente l'ENEL, esercente della centrale, ha presentato istanza ai sensi della legislazione vigente — articolo 55 del D.Lgs. n. 230 del 1995 — in quanto la disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Industria, sentito il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Sanità, la Regione competente e l'ANPA.

L'istruttoria del procedimento autorizzativo relativo alla disattivazione, peraltro articolato e complesso, ha registrato fin dall'inizio un dilazionarsi dei tempi previsti dall'articolo 56 del D.Lgs. n. 230 del 1995. A tale proposito la Regione Emilia Romagna ha richiesto al Ministero dell'Industria la convocazione della conferenza di servizi ai

sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. La Direzione Generale competente del Ministero, verificata l'assenza di pregiudiziali da parte delle Amministrazioni cointeressate, ha indetto la conferenza in questione convocando le Amministrazioni individuate dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 230 del 1995. La conferenza ha avuto inizio alla fine del 1999 e nel corso dello svolgimento della stessa sono state acquisite dapprima le osservazioni, previste dalle norme, di tutte le Amministrazioni interessate e la relazione preliminare dell'ANPA sul piano di disattivazione. Successivamente è stata data audizione all'esercente dell'impianto, la Soc. SO.G.I.N., costituita ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che ha presentato un documento integrativo dell'istanza, individuando alcune attività da svolgere sull'impianto. Successivamente è stato acquisito dall'ANPA, ai sensi del 4° comma dell'articolo 56 del Decreto legislativo n. 230 del 1995, il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 230 del 1995. A seguito della riunione conclusiva della conferenza di servizi, in data 24 luglio 2000, è stato emanato il provvedimento autorizzativo alla fase iniziale della disattivazione.

In merito allo spostamento del combustibile si precisa quanto segue.

L'ANPA, che ai sensi della legislazione vigente, svolge la funzione di controllo in materia, ha fatto presente che nell'ambito della licenza d'esercizio per il funzionamento di un impianto nucleare (quale quella, tuttora in vigore, relativa alla Centrale di Caorso) l'operazione di scarica del combustibile irraggiato dal nocciolo nelle piscine del reattore è considerata operazione ordinaria che non necessita, pertanto, d'alcuna particolare autorizzazione. Tuttavia, a seguito della delibera del CIPE del 26.07.1990 che sanciva la chiusura definitiva dell'impianto, la scarica del nocciolo è stata subordinata a preventiva autorizzazione dell'ANPA in quanto tale operazione, che nelle normali condizioni d'esercizio rappresenta solo la fase di passaggio da un ciclo di funzionamento dell'impianto al successivo, nella situazione di chiusura definitiva costituisce il presupposto per l'avvio del

processo di dismissione della centrale. In questo contesto, la richiesta di preventiva autorizzazione, da parte dell'Autorità di Controllo, della scarica del nocciolo va riferita alla necessità di garantire, per il combustibile irraggiato, una messa in sicurezza non riferita esclusivamente al breve-medio termine, ma anche al medio-lungo termine.

Tale esigenza ha assunto particolare rilievo nella specifica situazione italiana caratterizzata dalla decisione politica di chiudere definitivamente il programma elettro-nucleare. Tale strategia, peraltro successiva alla decisione di messa fuori servizio della centrale elettronucleare, ha trovato attuazione con la rinuncia alla opzione del riprocessamento e l'adozione della tecnologia, largamente adottata in ambito internazionale da quei Paesi che non perseguono l'opzione di riprocessamento, dello stoccaggio a secco in speciali contenitori « dual purpose » (stoccaggio-trasporto) e con l'impegno formale dell'ENEL a completare lo stoccaggio a secco del combustibile di Caorso entro i tempi tecnici strettamente necessari (comunque entro il 2004). È stato previsto che i contenitori « dual purpose » per lo stoccaggio a secco siano temporaneamente immagazzinati in apposita struttura « away from reactor » (al di fuori dell'edificio del reattore) nello stesso sito di Caorso, in attesa di essere trasportati nel deposito nazionale centralizzato. Per quanto sopra l'ANPA ha ritenuto che siano state così soddisfatte le esigenze in merito alla definizione di una credibile strategia globale di gestione di tutto il combustibile irraggiato della centrale di Caorso.

Per quanto attiene il piano di disattivazione dell'impianto e la circostanza della presunta mancata presentazione a tutt'oggi, pur a valle della delibera CIPE del luglio 1990, di un piano complessivo di dismissione dell'impianto, si segnala quanto segue.

L'ENEL, già nel luglio 1991, a corredo dell'istanza di modifica della licenza di esercizio per la realizzazione della situazione di Custodia sorvegliata della centrale di Caorso presentò al Ministero dell'Industria ed all'Autorità di Controllo un documento, ritenuto insufficiente da quest'ultima, conte-

nente elementi in merito alla strategia di disattivazione dell'impianto.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, lo stesso ENEL, ha presentato, nel giugno 1997, istanza di autorizzazione per la disattivazione della centrale, ai sensi della nuova procedura prevista dall'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1993, correlandola di tre documenti: « Piano Globale di Disattivazione della Centrale nucleare di Caorso »; « Centrale nucleare di Caorso — Messa in custodia protettiva passiva — Rapporto Quadro »; « Centrale nucleare di Caorso — Messa in custodia protettiva passiva — Progetto di Massima ».

L'iter procedurale stabilito dal sopra citato decreto prevede che l'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione, predisponga e trasmetta al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni secondo la procedura già delineata nelle premesse ed ancora in fase istruttoria.

È opportuno precisare che, in termini generali, fino a quando non sarà disponibile ed operativo il sito nazionale centralizzato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e per il deposito del combustibile irraggiato, il materiale nucleare dovrà necessariamente permanere nell'ambito degli impianti che lo hanno generato. Peraltro, in tali impianti, detto materiale è depositato nel rispetto delle norme di sicurezza e radioprotezione previste dalle relative licenze di esercizio ed è sottoposto alla vigilanza tecnica dell'ANPA.

Ciò premesso, si sottolinea che la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione del suddetto sito nazionale sono state espresse dall'ANPA in molte occasioni ed in particolare nel corso delle Conferenze Nazionali organizzate dalla stessa ANPA nel luglio 1995 e nel novembre 1997, nel corso delle quali quest'Agenzia ha avanzato le proprie proposte per la definizione di una strategia nazionale per la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Anche a seguito di tali sollecitazioni, il Ministero dell'Industria ha attivato un « Tavolo Nazionale » per la gestione degli esiti del nucleare, istituito per avviare una fase di concertazione strategica sulle iniziative conseguenti alla chiusura del nucleare e per promuovere le condizioni necessarie all'attuazione delle fasi operative della corretta gestione dei rifiuti radioattivi. Il « Tavolo » è composto da Governo, Regioni, UPI, ANCI, Organizzazioni Sindacali, ENEL, ENEA e ANPA. In occasione della prima riunione, in data 23 luglio 1998, sono state poste le basi del percorso partecipato che dovrà portare alla selezione e alla individuazione del sito nazionale centralizzato per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, nonché per il deposito del combustibile irraggiato ancora presente in Italia e dei rifiuti ad alta attività che dovranno ritornare in Italia a seguito del riprocessamento all'estero. Tale riunione è stata preceduta da una Risoluzione, dello stesso tenore, approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Inoltre, presso la Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni è stato costituito un Gruppo di Lavoro Ristretto avente il compito di predisporre uno schema di Accordo di Programma tra Stato e Regioni concernente l'individuazione del suddetto sito nazionale.

In parallelo, la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, presieduta dall'on. Scalia, ha condiviso la necessità di creare anche in Italia, sulla base dell'esempio degli altri Paesi Europei, un'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi, avente come compito primario quello di provvedere alla realizzazione del suddetto sito nazionale centralizzato per i rifiuti radioattivi e per il combustibile irraggiato. In tal senso sono stati predisposti appositi progetti di Legge, uno dei quali da parte della stessa Commissione.

Va infine segnalato il Gruppo di Lavoro costituito presso il Dipartimento per la Protezione incaricato a sua volta di studiare il problema della localizzazione degli impianti suddetti, che ha recentemente prodotto una proposta di risoluzione relativa alle modalità di selezione del sito nazionale.

Per quanto concerne i controlli da parte dell'ANPA per autorizzare la scarica del nocciolo nonché le ipotesi di progetto assunte a suo tempo e la posizione dell'ENEL, si fa presente quanto segue:

in merito all'operazione di scarica del combustibile dal reattore, l'ANPA ha ritenuto che, una volta acquisiti i necessari elementi in merito alla strategia globale di gestione di tutto il combustibile irraggiato della centrale, non sussistessero elementi tecnici ostativi a tale operazione.

In effetti, la permanenza per tempi molto prolungati del combustibile nel reattore spento è da considerarsi come una situazione del tutto anomala nei confronti del progetto del reattore, che prevede il mantenimento di tale condizione essenzialmente per il tempo di effettuazione delle operazioni di ricarica e/o di manutenzione. Inoltre, le piscine dell'impianto di Caorso, già prima delle operazioni di trasferimento in oggetto, ospitavano un numero di elementi di combustibile esaurito superiore a quello recentemente scaricato dal nocciolo e pertanto dovevano offrire ogni garanzia di sicurezza.

Infine, la rimozione del combustibile dal recipiente in pressione del reattore riduce i potenziali rischi dovuti sia al deterioramento della componentistica interna al recipiente stesso, dopo così lungo tempo di permanenza in condizioni di reattore spento (oltre 12 anni), che a possibili errori umani o guasti nel corso di quelle operazioni di prova richieste dalle prescrizioni di esercizio che restano comunque necessarie sino a quando il combustibile permane nel reattore.

L'ANPA, negli elementi riferiti a proposito delle interrogazioni in oggetto, ha considerato singolarmente gli aspetti di sicurezza e radioprotezione che fanno ritenere il livello di sicurezza offerto dalla situazione di immagazzinamento del combustibile in piscina perfettamente adeguato, in misura già attualmente almeno equivalente, ed in prospettiva superiore, rispetto a quello della ulteriore permanenza del combustibile nel recipiente in pressione del reattore.

Caratteristiche generali di sicurezza dello stoccaggio in piscina.

Lo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato in piscina è praticato a livello internazionale da lungo tempo in tutti i reattori ad acqua (circa 400 funzionanti nel mondo nel 1997), senza che si siano verificati malfunzionamenti o incidenti di rilievo.

In particolare, su scala mondiale, sono alcune decine i reattori di concezione progettuale identica o perfettamente assimilabile a quella della centrale di Caorso (in particolare, con la piscina del combustibile in alto nel contenitore secondario o edificio reattore) che hanno maturato da tempo una siffatta positiva esperienza di stoccaggio del combustibile irraggiato in piscina.

Non risultano, viceversa, esempi di permanenza del combustibile nel nocciolo di un reattore per un tempo così lungo dal suo arresto definitivo (oltre 12 anni). Conseguentemente, non si hanno dati statistici di riferimento sulle condizioni del combustibile all'interno del reattore. Le possibili conseguenze negative di un evento sismico sulle piscine del combustibile sono state oggetto, a suo tempo, di valutazione da parte del progettista dell'impianto e di verifica da parte dell'Autorità di Controllo, alla luce della normativa nazionale e internazionale di riferimento ed a fronte di un valore di accelerazione sismica ipotizzata sufficientemente cautelativo. In particolare, nell'attività di revisione indipendente svolta dall'Autorità di Controllo, sono state adeguatamente analizzate e valutate le tematiche più significative (come ad esempio l'analisi strutturale delle rastrelliere e l'analisi al ribaltamento), adottando in modo cautelativo ipotesi e metodi molto prudenziali, e considerando aspetti particolarmente significativi anche della progettazione esecutiva (ad esempio la progettazione dei rinforzi dei vincoli sulla base delle piscine). A tutt'oggi non sussistono nuove evidenze tali da rimettere in discussione la validità delle analisi effettuate a suo tempo. Tuttavia, a seguito di considerazioni emerse nel corso delle discussioni tecniche connesse all'autorizzazione della scarica del combustibile dal reattore, l'ANPA ha avviato una rivisitazione del progetto esecutivo strutturale

estendendola anche alla valutazione di ipotizzabili effetti a bassissima probabilità di accadimento.

Per quanto concerne gli eventi non compresi nelle basi del progetto delle piscine, esistono ragioni oggettive per cui essi non sono stati a suo tempo considerati. Tali ragioni risiedono, oltre che nella normativa nazionale e internazionale presa a riferimento, nelle analisi di rischio effettuate e nelle misure preventive messe in atto (requisiti applicati alle apparecchiature di sollevamento, analisi delle attività esterne all'impianto che avrebbero potuto generare situazioni pericolose per l'impianto stesso), né è dimostrato che provvedimenti come quello di utilizzare il recipiente in pressione come struttura di deposito del combustibile offrano maggiori garanzie di protezione rispetto ad eventi che sono comunque esclusi dalle basi di progetto complessive dell'impianto.

Sicurezza a criticità.

Le rastrelliere delle piscine della centrale di Caorso, inizialmente progettate per ospitare 750 elementi, sono attualmente in grado di ospitare 2.206 elementi, per effetto di una modifica di impianto realizzata nel 1982, debitamente approvata dall'Autorità di controllo sulla base di analisi di sicurezza effettuate con codici largamente validati in ambito internazionale e con ipotesi adeguatamente cautelative. Il numero totale di elementi di combustibile irraggiato di Caorso impegna meno della metà della capienza delle piscine, talché è stato realisticamente stimato che, anche in assenza degli assorbitori neutronici (Boraflex), la prescelta configurazione geometrica assicura il non raggiungimento delle condizioni di criticità. In ogni caso, per di più, non è in alcun modo previsto di escludere l'utilizzo dell'assorbitore neutronico (Borafex). Il Boraflex è un materiale largamente utilizzato su scala mondiale in piscine di deposito di combustibile nucleare irraggiato, anche molto più « affollate » e con combustibile molto meno « decaduto » di quello di Caorso. In particolare, solo negli Stati Uniti, sono circa sessanta le centrali nucleari di tipo PWR e BWR che lo utilizzano.

L'evoluzione delle caratteristiche di struttura chimico-fisica del Boraflex è ampiamente studiata e costantemente tenuta sotto controllo. I risultati dimostrano che il conseguente « consumo » del Boraflex è estremamente contenuto nel tempo. In particolare, a Caorso è operante un programma di controllo dello stato del Boraflex in piscina, che finora ha mostrato una degradazione così limitata da far escludere il rischio di perdita di efficacia anche oltre l'anno 2010. In ogni caso l'evoluzione lenta dei fenomeni e l'insieme dei controlli che sono effettuati periodicamente consentirebbero di porre in atto misure correttive adeguate.

Rischi per mancanza di refrigerazione del combustibile.

Nel recipiente in pressione del reattore esistono sistemi ad esso collegati che potrebbero dar luogo a drenaggio in caso di guasto, mentre non vi sono linee in grado di drenare le piscine. La quantità di acqua disponibile nelle piscine è circa dieci volte superiore a quella del circuito primario del reattore. In caso di mancata refrigerazione, la situazione è molto più favorevole nelle piscine, sia perché la rimozione passiva del calore è assai più agevole, sia perché esistono margini di tempo superiori per le eventuali azioni correttive; se venisse meno la refrigerazione dell'acqua delle piscine, le temperature si manterrebbero notevolmente al di sotto di quella di ebollizione (una condizione di equilibrio di questo tipo può essere mantenuta per tempi molto lunghi).

Anche in caso ipotetico di drenaggio totale, in piscina le temperature delle camicie di combustibile sarebbero notevolmente inferiori a quelle che raggiungerebbero nel reattore.

Ispezionabilità del combustibile.

La scarica del nocciolo permette meglio di controllare, e con minori oneri radio-protezionistici e di sicurezza, le condizioni del combustibile mantenuto all'interno del reattore per oltre 12 anni.

La scarica del nocciolo permette di ottimizzare in maniera più diretta gli ob-

blighi previsti dalle Salvaguardie Internazionali (IAEA, Euratom) in base al Trattato di non Proliferazione Nucleare, in merito alle ispezioni su materiale nucleare fissile e fertile.

Dosi occupazionali.

Il numero di sistemi la cui operabilità è richiesta a combustibile scaricato dal nocciolo nonché le prove ed i controlli richiesti per la situazione di impianto a nocciolo scarico sono molto ridotti. Viene meno la necessità di adeguamento di sistemi attivi di sicurezza del reattore che sono o stanno per approssimarsi al termine della relativa vita utile.

Fattore umano.

Il mantenimento di una situazione impiantistica anomala e unica al mondo (quale quella di arresto definitivo dell'impianto con nocciolo ancora nel reattore dopo oltre 12 anni), costringendo il personale ad eseguire prove e controlli privi di reale contenuto, avrebbe potuto determinare demotivazione del personale stesso, con possibile aumento del rischio di errore umano, in presenza, tra l'altro, di una progressiva diminuzione di disponibilità di personale esperto, addestrato per operazioni non routinarie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero:
Enrico Letta.

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 2, comma c), della legge n. 425/1997, avente per oggetto: « disposizioni sulla riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore », così recita: « all'esame di Stato sono ammessi gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di studi nel quale sono funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure

che risultino in via di esaurimento ». La suddetta disposizione è stata ritenuta operante anche per i corsi serali per lavoratori con nota del Ministero della pubblica istruzione protocollo n. 5534 del 4 ottobre 1999 a partire dall'anno scolastico 1999-2000. Tale articolo, poiché riferito solamente alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, contrasta palesemente con il principio tanto declamato e conclamato della parità tra scuola statale e scuola privata. In particolare, riferendosi anche ai corsi serali per studenti lavoratori appare in contrasto con la legge istitutiva dei corsi per tale categoria di studenti;

la peculiarità di tale utenza scolastica è stata affermata dalla circolare ministeriale n. 87 del 15 marzo 1982, con la quale, in riferimento alla circolare ministeriale n. 140/1968, istituiva dei corsi per lavoratori, veniva abrogato il divieto all'iscrizione nei confronti di coloro che avessero superato i quaranta anni di età, e nello stesso tempo la suddetta circolare ministeriale estendeva il diritto di iscrizione a categorie che « pur non rientrando specificatamente tra quelle indicate nella circolare ministeriale n. 190 — titolari di un rapporto di lavoro subordinato e titolare di una attività di lavoro dipendente — sono attualmente impediti (si pensi ad esempio alla rilevante categoria delle casalinghe) dal frequentare i corsi serali ». Tale peculiarità è inoltre affermata dalla nota del Ministero della pubblica istruzione n. 7809 del 25 luglio 1990 nella quale veniva affermato: « i tradizionali corsi serali per lavoratori sono riusciti a soddisfare finora, sia pure con molte difficoltà, le richieste di istruzione e formazione provenienti da un'utenza che via via negli anni, non solo è aumentata quantitativamente, ma si è anche diversificata. Infatti non vi sono solo i lavoratori dipendenti, portatori di esigenze di formazione finalizzata essenzialmente ad avanzamenti in carriera, ma oggi le richieste più pressanti provengono da una molteplicità di soggetti che si rivolgono all'istruzione professionale con richieste che possono ricondursi sostanzialmente a istanze di educazione permanente o di aggiornamento, a

difficoltà di inserimento permanente, a difficoltà di inserimento nel lavoro per cause storiche, sociali, etniche, ambientali, eccetera. »;

la stessa legislazione ha preso atto che l'utenza per lo più è costituita da persone che non hanno potuto completare gli studi nell'età adolescenziale e giovanile per diversi motivi, non ultimi quelli di natura economica, ma che a distanza di anni desiderano giungere ad un traguardo agognato e legittimo;

inoltre è da considerare che in molte città e centri minori l'istituzione di corsi serali per lavoratori nella scuola secondaria superiore statale è stata alquanto limitata ed è risultata funzionante solo in pochissimi istituti dei vari ordini di scuola, per cui gli utenti hanno preferito frequentare gli istituti cosiddetti privati, certamente meglio organizzati e più rispondenti alle particolari esigenze di persone che in età adulta certamente non possono frequentare un corso regolare di tre o cinque anni, ma che attraverso una corretta formazione, che talora sfocia negli esami di idoneità, può limitare la frequenza solo all'ultimo anno. Del resto il controllo didattico sia del funzionamento delle scuole legalmente riconosciute, sia degli esami di idoneità viene esercitato dallo Stato attraverso gli ispettori scolastici e i commissari governativi e, nell'esame di Stato, dalle commissioni esaminatrici —

se, limitatamente ai corsi per studenti lavoratori, il Governo intenda estendere la disposizione prevista all'articolo 15, comma 6 del regolamento applicativo della legge n. 425/1997 soltanto per l'anno scolastico 1998-1999, a tutti gli anni scolastici successivi, riconoscendo alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute come sede di esami, la possibilità del funzionamento delle ultime classi di corsi che non hanno requisiti di cui all'articolo 2, comma c), della legge n. 425/1997 sopracitata.

(4-29029)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare indicata, si precisa quanto segue.*

La legge n. 425 del 1997, che ha introdotto il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, all'articolo 2, comma 1, lettera c), stabilisce che sono ammessi a detti esami « gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute » che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento.

Questa espressione « corsi in via di esaurimento » è stata chiarita nell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 323/98, nel senso che l'ammissione agli esami degli allievi delle quinte classi avviene a condizione che i medesimi abbiano frequentato l'ultima classe di un corso nel quale siano funzionanti o abbiano funzionato, anche se progressivamente non sono state riattivate almeno tre classi del quinquennio.

A tale previsione si collega il disposto del successivo articolo 6, comma 1 del Regolamento che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge, precisa che gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti costituiscono « sede di esame » solo per gli alunni delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti suindicati e la previsione di cui all'articolo 15, comma 4 del medesimo Regolamento, che preclude la possibilità di istituire ai fini in questione, classi terminali che non costituiscono prosieguo di precedenti classi iniziali o intermedie.

A seguito di interventi fatti da Associazioni di gestori di scuole legalmente riconosciute sulla locuzione « corso di studi » e sul significato da attribuire alla stessa, l'Amministrazione, pur ritenendo che il requisito deve sussistere per ogni singola classe quinta, quale sviluppo di un corso autonomo, sia esso corso di base, sia esso corso collaterale, ha posto, comunque, un apposito quesito al Consiglio di Stato che, nell'adunanza del 16 Dicembre 1998, si è pronunciato nel senso che la corretta interpretazione da darsi all'espressione « l'ultima classe di un corso di studi » nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio, non può essere che quella indicata dall'Amministrazione, « vale a dire che il requisito debba sussistere per ogni

singola classe quinta, solo in sviluppo terminale di un corso di studi autonomo o di base o collaterale che sia, per il numero di anni minimo stabilito dalle norme ».

Quanto in particolare ai corsi per lavoratori attivati presso le scuole in parola si precisa che le disposizioni che disciplinano il funzionamento di detti corsi (C.M. 19 agosto 1971 n. 254, C.M. 8 marzo 1968 n. 140, C.M. 15 marzo 1982 n. 87) pur prevedendo un'attività didattica differenziata che tenga conto delle esigenze di coloro i quali, impegnati durante il giorno in attività lavorativa, partecipano successivamente alle lezioni nelle sezioni serali, definiscono i corsi in parola come sezioni costituite da classi appartenenti alla medesima sezione ed in numero tale da dar luogo ad un quinquennio; è prevista peraltro una corrispondenza tra dette sezioni e quelle a funzionamento diurno.

Conseguentemente, poiché le disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 323/98 devono applicarsi anche alle sezioni serali, le scuole legalmente riconosciute, ovvero pareggiate, possono consentire a coloro che frequentano classi collaterali serali di partecipare all'esame di Stato come candidati interni soltanto se nella medesima sezione siano funzionanti almeno altre due classi.

Quanto, infine, alla previsione di cui all'articolo 15 comma 6 del regolamento applicativo della legge 425/97, essa ha riguardato soltanto l'anno scolastico 1998/99 e ciò al fine di dar tempo alle scuole (ed agli alunni) di mettersi nelle nuove condizioni previste dalla legge stessa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

FRATTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

un sindacato autonomo della polizia penitenziaria (SAPPE) ha trasmesso ad alcuni organi dello Stato la copia di un modello denominato « scheda D » con cui verrebbero chieste ai dipendenti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

notizie sulle loro caratteristiche personali e professionali e su attività pregresse svolte;

tale iniziativa è evidentemente in contrasto con i principi e le norme di tutela della riservatezza sui dati personali concernenti i lavoratori, come ogni altro cittadino —:

se il direttore del DAP e il Ministro della giustizia abbiano disposto o autorizzato l'iniziativa;

se il Governo non ritenga che tale iniziativa contrasti con la legge in vigore sulla tutela della riservatezza;

se il Governo non ritenga di interrompere la raccolta dei dati e di procedere alla distruzione delle schede raccolte. (4-31925)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha costituito nel suo ambiente il « Gruppo Recupero Risorse » incaricato, fra l'altro, di studiare l'adozione di ogni possibile misura diretta al recupero delle risorse umane e materiali non impiegate nello svolgimento di compiti d'istituto in senso stretto.*

Il Gruppo, proprio al fine di adempiere al mandato ricevuto, ha invitato gli Uffici Centrali del Dipartimento a comunicare una serie di notizie attinenti alla loro organizzazione interna, alle risorse umane e strumentali a disposizione e ai capitoli di bilancio gestiti.

Tale iniziativa ha suscitato dubbi e perplessità da parte di alcune Organizzazioni Sindacali che hanno ravvisato nell'invito e, soprattutto, nella « scheda D » (relativa ai singoli dipendenti), una sorta di schedatura contrastante con i principi e le norme che tutelano la riservatezza dei dati personali.

In realtà, l'analitica ricognizione in questione è stata promossa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per individuare e definire, nella prima fase di attività del Gruppo, gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa del Dipartimento.

Peraltro, la ricerca già avviata, in conformità a quanto previsto dallo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, potrà agevolare il Capo Dipartimento nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in un quadro di complessiva riorganizzazione della struttura.

Alla luce di quanto sopra è dunque evidente che le schede distribuite, tra cui la scheda D, sono meri strumenti di lavoro, finalizzati ad acquisire dai diversi uffici coinvolti informazioni uniformi ed omogenee, tali da consentire la più agevole e certa individuazione degli indicatori di interesse.

Va peraltro precisato che i dati richiesti sono già in possesso dell'Amministrazione, seppure in maniera disaggregata; di qui la necessità di procedere ad una mirata analisi d'insieme di essi intesa a raggruppare tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'indagine conoscitiva in corso, elementi dei quali l'Amministrazione ben può avere piena conoscenza e della cui riservatezza si fa ovviamente garante.

In conclusione, l'attuale fase operativa del Gruppo sopra indicato ha senza dubbio natura esclusivamente ricognitiva della situazione esistente e costituirà la premessa per un futuro progetto di riorganizzazione gestionale e funzionale del Dipartimento sul quale sarà poi avviato il più ampio e costruttivo confronto con tutte le organizzazioni sindacali, i cui rappresentanti, peraltro, l'Amministrazione Penitenziaria ha già provveduto a assicurare in tal senso.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

GALDELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, nel territorio di Fabriano, così come in tutta Italia, si vengono a creare, per i lavoratori impiegati nell'espletamento dei servizi di pulizia e custodia degli edifici, alcune problematiche in relazione ai servizi finora espletati dagli Enti locali nelle scuole attraverso appalti e convenzioni;

nel territorio di Fabriano circa 60 persone, che lavorano in questi servizi da molti anni, alla scadenza dell'appalto perderanno il posto di lavoro, con difficoltà estrema di reinserimento;

il timore principale è che il Provveditorato agli Studi, una volta scaduti gli appalti, venga sollecitato dal ministero della pubblica istruzione ad attingere da alcune graduatorie di personale Ata esistenti ed ancora aperte e quindi a rinunciare alla messa in appalto di suddetti servizi;

quest'operazione di trasferimento del personale Ata dagli Enti locali allo Stato, per legge, deve avvenire a « costo zero » e non si capisce perché la continuità dell'appalto non diventi prioritaria soprattutto in considerazione della flessibilità — e perciò della maggiore economicità — degli operatori della cooperativa;

anche dopo un confronto avuto dalle organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil con il provveditorato agli studi di Ancona, si è rafforzata la convinzione che la legge di cui sopra è totalmente lacunosa su quella che sarà la sorte delle lavoratrici delle aziende che hanno in appalto i servizi alle scuole, né il Provveditorato ha ricevuto a tutt'oggi indirizzi sui criteri da adottare alla scadenza degli appalti;

l'unico spiraglio risiede nel fatto che la legge in oggetto riporta all'interno del testo la preoccupazione di « (...) assicurare il servizio e le aspettative professionali di chi già lavora » —:

se non si ritenga di dover intervenire, con strumenti adeguati, al fine di trovare un'opportuna soluzione ai problemi di questi lavoratori che vedono a rischio il loro posto di lavoro. (4-29070)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che, in data 25 maggio 2000, sono state impartite disposizioni per la proroga di un ulteriore anno scolastico, e comunque non oltre il 30 giugno 2001, dei contratti degli appalti di*

pulizia, già di competenza degli enti locali, in scadenza al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 1999/2000.

Nelle scuole interessate, pertanto, i servizi di pulizia potranno continuare ad essere effettuati mediante appalti esterni, a condizione che ditte, società o cooperative appaltatrici di lavori svolgano attività secondo le norme generali vigenti in materia, avendo particolare riguardo alla tutela dell'occupazione dei lavoratori che sono stati finora impegnati in tali attività.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito della scuola italiana opera la « Libera associazione sindacale personale amministrativo tecnico ausiliario scuola » con sede in Roma, Via Pianciani n. 35;

detto Sindacato di categoria ha riportato il 23,7 per cento dei voti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della provincia di Roma;

detto Sindacato ha denunciato la gravissima forma di monopolio e strapotere sindacal-politico instaurata su intese del Ministro pro tempore Berlinguer, la triplice sindacale e l'Aran;

dal novembre '99, non solo detto sindacato viene espulso dal tavolo delle trattative decentrate provinciali presso il provveditorato agli studi di Roma ma, fatto ancor più grave e discriminatorio, non può indire assemblee sindacali in orario di servizio con grave danno per i contatti con la categoria;

questo Governo se lascia in vita una vuota forma di sindacato impedisce all'Laspatas una reale forma di attività;

il perdurare della suddetta situazione preoccupa fortemente l'Laspatas, poiché potrebbe impedire di partecipare alle elezioni delle Rsu in quanto la mancata presenza di detto sindacato tra la categoria, fa

sì che i lavoratori si allontanino da quel sindacato, e viene paventato che sia proprio questo il reale obiettivo che si sono proposti Governo, Sindacati e Aran: eliminare chi disturba il manovratore;

L'Associazione sindacale suddetta ha lanciato un vibrante appello che rivendica il rispetto del principio della libertà sindacale —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del nuovo Ministro della pubblica istruzione;

se e quali iniziative il Governo intenda attivare per il ripristino della libertà sindacale nel mondo della scuola, o comunque per il pieno ed assoluto rispetto dell'insopprimibile diritto in argomento. (4-31967)

RISPOSTA. — Si premette che la legge n. 421 del 1992, i cui principi sono richiamati dalla legge n. 59 del 1997, richiede espressamente di stabilire criteri per la misurazione della rappresentatività, sia per la fruizione dei diritti sindacali, che per l'esercizio della contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 369 che ha modificato il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore pubblico, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6 della legge 15.3.1997 n. 59 ha riconosciuto, in attuazione della legge delega, piena soggettività ed autonomia alle pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa ed ha provveduto contestualmente a determinare criteri oggettivi di misurazione, della rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, sia per la partecipazione alla contrattazione collettiva che per la titolarità dell'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro.

Tale determinazione dei criteri, voluta dal legislatore per esigenze di certezza e stabilità delle relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni e per vincolo della legalità dell'azione amministrativa anche in regime privatistico, si risolve in una mag-

giore garanzia per le organizzazioni sindacali del settore pubblico.

Viene meno, infatti, ogni discrezionalità della parte pubblica, in quanto per misurare il grado di rappresentatività sindacale, è sufficiente verificare, attraverso un mero accertamento tecnico la sussistenza obiettiva dei dati richiesti dalla nuova normativa.

In particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo contiene una serie di disposizioni sulla cui precettività non possono sorgere dubbi, attese le disposizioni di cui al comma 3 che recita « i criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 ».

Detto articolo 8, al comma 1 lettera B individua nella fase transitoria nuovi criteri di accertamento della rappresentatività sindacale; in particolare:

per l'ammissione alle trattative nazionali « l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali, che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4% nel medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo; e le confederazioni alle quali esse siano affiliate »;

per la contrattazione in sede decentrata « le pubbliche amministrazioni ammettono a contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente disposizione per essere ammessi alle trattative per il rinnovo dei medesimi (n.d.r. 4% delle deleghe) ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, continuo nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10% del totale dei dipendenti ».

Successivamente, in data 26 maggio 1999 è stato sotto scritto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola che ha individuato sia le strutture contrattuali ed i rapporti tra i diversi livelli (articoli 4, 5, 6)

che i relativi soggetti trattanti (articolo 9).

In particolare, per quanto attiene la delegazione trattante, al II punto del citato articolo 9 viene precisato, che, la parte sindacale è costituita «dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.».

Si precisa, inoltre, che la contrattazione collettiva integrativa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997, si svolge «sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono...» e che ai sensi del medesimo articolo comma 5 «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Quanto alle assemblee sindacali, la legge 20 maggio 1970 n. 300 all'articolo 20 stabilisce che i lavoratori hanno diritto a riunioni nelle unità produttive in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, e stabilisce inoltre che «ulteriori modalità per l'esercizio di diritto di assemblea possono essere stabiliti dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali».

Tale normativa, estesa ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con la legge quadro 23 marzo 1983 n. 93, è stata attuata con accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 23.8.1998 n. 395 il quale all'articolo 11 individua negli organismi rappresentativi dei dipendenti i soggetti autorizzati ad indire assemblee.

L'accordo di comparto del personale della scuola del 4.8.1995 all'articolo 13 riserva la possibilità di indire assemblee alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale scolastico di cui all'articolo 6 comma 1 del medesimo contratto e, relativamente alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche, ai soggetti sindacali individuati dall'articolo 14.

L'articolo 6 comma 1 dell'accordo di comparto del 1995 riconosce quindi il diritto di indire assemblee esclusivamente ai soggetti sindacali in possesso del requisito della rappresentatività da accordarsi in base alle normative vigenti.

La materia è stata, in parte, ridisciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998 che, all'articolo 2 comma 2, fa rinvio all'articolo 10 del contratto stesso per l'individuazione dei soggetti autorizzati ad indire assemblee e cioè:

«i componenti delle RSU;

i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco a aspettativa».

Poiché la legge 24 marzo 1999, n. 69 di conversione del decreto legge 22 gennaio 1999, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto scuola» ha rinviato a dicembre del 2000 le elezioni delle RSU nel comparto scuola (le elezioni delle RSU relative al personale delle Accademie e dei Conservatori, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 306 del 2000, saranno indette invece entro trenta giorni dall'attivazione dell'apposito comparto previsto dalla legge n. 508 del 1999), appare

evidente che il diritto di indire assemblee è limitato esclusivamente a quelle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per misurare la rappresentatività sindacale (articolo 47-bis decreto legislativo n. 29 del 1993 introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 396 del 1997).

Le deleghe rilasciate in favore del sindacato LASPATAS da parte del personale del comparto per l'anno 1998 risultano dello 0,038%; appare evidente, quindi, che il Sindacato medesimo non ha i requisiti richiesti dalla più volte citata normativa per usufruire delle prerogative sindacali nel posto di lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GIULIANO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il « castello aragonese », parte consistente dell'esteso complesso in cui è allocato l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, è stato destinato ad ospitare una scuola di polizia penitenziaria per circa 400 allievi;

per il consolidamento e la ristrutturazione del castello aragonese sono stati stanziati e spesi circa 35 miliardi che hanno sinora consentito di ricavare alloggi per gli allievi a due, tre e quattro posti, aule per l'insegnamento, una prestigiosa aula magna, uffici, mense e gran parte di quanto è necessario per il funzionamento della scuola;

la somma sinora stanziata non è stata però sufficiente a completare il restauro e l'adattamento dell'imponente complesso monumentale, per la cui piena utilizzazione come scuola penitenziaria si prevede che occorra un ulteriore stanziamento di circa 10 miliardi;

il 25 novembre del 1999, l'onorevole Franco Corleone, sottosegretario alla giustizia con delega per gli istituti penitenziari, accompagnato dall'interrogante e dal sindaco della città di Aversa, ha visitato il

castello aragonese e si è personalmente reso conto dello stato dei lavori, compiacendosi per quanto era stato realizzato;

in quell'occasione, il sottosegretario Corleone assicurò il suo immediato e personale interessamento per il reperimento dei fondi necessari per completare l'opera e per arredarla in previsione di una non lontana attivazione della scuola di polizia penitenziaria;

nel corso della discussione svoltasi nelle sedute del 17 e del 18 gennaio del corrente anno per la conversione del decreto-legge che ha disposto l'acquisto degli automezzi per la traduzione dei detenuti, l'onorevole Corleone ha, tra l'altro, dichiarato che è intendimento del governo creare il ruolo direttivo della polizia penitenziaria, con ciò implicitamente riconoscendo la necessità di disporre con urgenza di idonee strutture didattiche, del resto da sempre reclamate per consentire la preparazione e l'aggiornamento del personale degli istituti penitenziari, nel contesto di quella qualificazione e riqualificazione professionale segnalata da tutti gli operatori del settore come esigenza primaria;

nella suddetta seduta del 18 gennaio, l'interrogante, in sede di dichiarazione di voto, nel plaudire all'intenzione del governo, segnalò proprio la situazione della scuola penitenziaria di Aversa, la quale, dopo una spesa di ben 35 miliardi, rischia ora di non essere attivata in tempi ragionevoli per la mancanza di uno stanziamento che, tutto sommato, non è di particolare consistenza;

sta di fatto che, essendo da poco terminati i lavori relativi al lotto dei suddetti 35 miliardi e non essendo ancora arrivato alcun segnale circa l'intenzione del governo di portare a compimento l'iniziativa, si incomincia a far strada il sospetto che quel complesso monumentale possa rimanere per lungo tempo completamente inutilizzato, trasformando così la spesa sinora sostenuta per il suo recupero ed adattamento in uno scandaloso spreco e privando l'amministrazione penitenziaria di una importante struttura didattica;

siffatta situazione, inoltre, sta mortificando le legittime aspettative delle città di Aversa che attende con fiducia e con orgoglio di ospitare una scuola di così rilevante prestigio, la quale, tra l'altro, potrà rappresentare un importante volano per la rivitalizzazione della disastrosa economica dell'intero « agro aversano » —:

se sia a conoscenza di tutto quanto più sopra rappresentato;

se e quali urgenti iniziative intenda intraprendere per portare definitivamente e sollecitamente a compimento l'opera di recupero e di adattamento del suddetto castello aragonese;

quali tempi effettivi preveda per attivare la scuola di polizia penitenziaria che dovrà essere allocata in detto complesso monumentale. (4-28451)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

Con decreto interministeriale (Giustizia-Lavori Pubblici), registrato dalla Corte dei Conti il 21.7.2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28.8.2000, è stato tra l'altro assentito un finanziamento di lire 13 miliardi per il completamento della Scuola di Formazione del Personale dell'Amministrazione penitenziaria sita in Aversa.

Si precisa comunque che la fase concernente l'esecuzione dei lavori sarà gestita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, al quale si è già sollecitato l'approntamento delle pratiche per il più celere appalto delle opere.

La durata presumibile dei lavori può essere ipotizzata in circa due anni dal loro inizio.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

LODDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

si sono svolti nelle varie province italiane i concorsi abilitanti di cui al decreto ministeriale 153/99;

il decreto ministeriale in oggetto indicava nel 31 dicembre 1999 la data di chiusura dei concorsi abilitanti medesimi;

i soccorsi si svolsero in varie province (tra cui Sassari) nel periodo natalizio, costringendo i commissari ad un improbo lavoro;

diversi provveditorati agli studi gonfiarono artatamente le richieste di fabbisogno o evasero in ritardo dette richieste;

a tutt'oggi non pochi provveditorati, lungi dal dare corso in prima persona ai pagamenti, hanno accreditato una percentuale minoritaria di quanto dovuto, inferiore in taluni casi persino al 25 per cento delle somme totali;

i docenti non hanno ancora ricevuto, pertanto, ad oltre dieci mesi di distanza dalla conclusione dei concorsi, quanto loro dovuto —:

quali provvedimenti si intendano assumere per garantire l'immediato pagamento delle competenze spettanti ai docenti, limitando l'aggravio dei costi a carico dell'erario pubblico per gli interessi dovuti ai ritardi esposti, ovviamente indegni del ruolo che all'Italia spetta per efficienza e funzionalità degli apparati dello Stato. (4-32209)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che questo Ministero ha provveduto ad erogare interamente l'iniziale stanziamento di lire 19.000.000.000 di cui al capitolo di spesa 1694 dello stato di previsione di questo Ministero per la corresponsione dei compensi ai commissari dei concorsi a cattedre banditi nel 1999. Detto stanziamento è risultato, tuttavia, insufficiente a coprire gli effettivi fabbisogni e, pertanto, il Ministero medesimo ha proposto nel mese di febbraio un prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste per un importo pari a lire 16.000.000.000 ed in sede di assestamento, un incremento di lire 44.627.251.000.

Per quanto riguarda la prima proposta, da informazioni assunte per le vie brevi, sarà provveduto a breve all'assegnazione di lire 8.000.000.000.

Per quanto concerne l'assestamento del bilancio di recente approvazione, l'incremento concesso sul capitolo in argomento è stato di L. 24.850.000.000. Di detto stanziamento, lire 10.065.000.000 sono stati già resi disponibili con procedura d'urgenza, a titolo di ulteriore acconto, presso le Sovrintendenti Scolastiche. La rimanente parte è in corso di erogazione ai Provveditorati agli Studi.

Alla corresponsione del saldo spettante agli aventi diritto si provvederà agli inizi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MALAVENDA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

molti giovani, avendo conseguito il diploma di Maturità, intendevano iscriversi per l'anno accademico 1999-2000, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed ai Corsi dei diversi Diplomi Universitari banditi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi « Federico II » di Napoli;

tale iscrizione è stata inopinatamente negata, motivandola con il rispetto al decreto ministeriale dell'11 giugno 1999 relativa ai Corsi di Laurea e al decreto ministeriale 28 luglio 1999, per i Diplomi Universitari, i quali hanno il valore di fonti secondarie nell'ambito delle fonti del diritto, e dai quali si palesa un netto contrasto con i principi costituzionali, la legge n. 264 del 2 agosto 1999, non riguarda l'anno accademico 1999-2000, in quanto l'entrata in vigore di detta disposizione legislativa risulta successiva ai sopracitati decreti ministeriali, oltre che dei conseguenti D.D.R.R. che bandiscono i concorsi per le ammissioni ai vari corsi;

il MURST con circolare del 4 agosto 1999, viene chiarita l'inapplicabilità della legge n. 264 del 2 agosto 1999, all'anno accademico in corso;

vengono apportate modifiche con un decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1999 al decreto ministeriale n. 245 del 1997, dette modifiche sono inapplicabili ai decreti ministeriali del 21 luglio 1999, e del 28 luglio 1999, e pertanto dette modifiche sono inapplicabili a tutta la procedura selettiva in esame in quanto inefficaci alla data di entrata in vigore dei medesimi;

il quadro normativo è assolutamente confuso, contraddittorio e non degno di uno Stato di diritto;

il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, che determina il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, risulta essere stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1999, entrando in vigore in data 19 agosto 1999, tuttavia il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria è avvenuta a mezzo di D.D.R.R. del 9 agosto 1999, in assoluta assenza dei presupposti a ciò legittimati, ugualmente per i Diplomi Universitari il decreto ministeriale 28 luglio 1999, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1999, mentre il relativo D.R. che bandisce i concorsi è stato pubblicato in data anteriore all'entrata in vigore del primo;

presso vari T.A.R. competenti sono stati presentati vari ricorsi con accoglimento della domanda incidentale di sospensione con il relativo ordine per l'Università « Federico II » di iscrivere gli studenti; l'ordine del T.A.R. non è stato ottemperato;

L'Università degli Studi di Napoli « Federico II » ha proposto appello, pur contro il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, conferendo mandato ad un avvocato del libero foro;

la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto doversi accogliere le tesi difensive dell'Università;

il quadro legislativo è assolutamente incerto, ma anche il prospetto giurisprudenziale è altrettanto oscuro; in ordine alla legge n. 264 del 1999, (la c.d. Legge di Sanatoria) sia il T.A.R. del Lazio sia lo stesso Consiglio di Stato hanno chiarito in maniera assoluta che l'applicazione delle norme concorsuali in essa contenute potranno trovare applicazione solo dal nuovo anno accademico 2000-2001;

si è giunti ormai alla fine dell'Anno Accademico e gli studenti hanno dimostrato un impegno assiduo continuando a seguire i corsi delle Facoltà interessate;

il numero degli studenti interessati alla vicenda non è assolutamente tale da sconvolgere gli equilibri interni dell'Università;

negli anni passati sono già intervenuti provvedimenti tesi ad eliminare e sanare situazioni di contenzioso tra studenti ed Università;

la II università di Napoli ed altre italiane hanno provveduto da tempo ad immatricolare gli studenti che si trovavano nelle medesime condizioni denunciate —:

quali iniziative intende intraprendere per sanare questa inestricabile e paradossale situazione, creatasi anche per un uso eccessivo e forse distorto dei decreti ministeriali, che ha causato confusione nella giurisprudenza e, quel che più conta, ha generato disparità, discriminazione ed incertezza per il futuro in molti giovani, espropriati di un diritto Costituzionale;

quali iniziative intende intraprendere per favorire la modifica della legge n. 264 del 1999, introducendo un differimento dei limiti temporali fissati in origine alla data del 31 marzo 1999, limiti sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale in quanto contrario ai principi di eguaglianza della Carta Costituzionale; quali iniziative intende intraprendere per eliminare la vergogna del c.d. « numero chiuso » all'interno

delle Università, di nessun provato valore didattico, portatore di disuguaglianze, clientele, affari loschi e consolidatore del potere dei c.d. « Baroni delle Cattedre Universitarie », nei confronti dei quali è necessaria una fortissima opera moralizzatrice, che ridia spirito democratico e legalità all'ambiente Accademico. (4-31738)

RISPOSTA. — In relazione al su indicato atto di sindacato ispettivo, nel quale l'interrogante propone nuovamente all'attenzione del Governo e del Parlamento la questione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato, con particolare riguardo all'anno accademico 1999-2000, si rappresenta quanto segue.

Il quadro normativo di riferimento è stato definito, come è noto, con l'emanazione della legge n. 264 del 2 agosto 1999 che, in conformità all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 27 novembre 1998 ha disciplinato l'accesso ai predetti corsi, nonché previsto, all'articolo 5, una sanatoria in favore degli studenti comunque ammessi a frequentare i corsi « a numero chiuso » entro il 31 marzo 1999.

Come posto in evidenza nella interrogazione in oggetto, per l'anno accademico 1999-2000, si sono verificate le medesime situazioni che negli anni precedenti: migliaia di studenti « ricorsisti » hanno ottenuto l'iscrizione con riserva, grazie a provvedimenti sospensivi emessi dai T.A.R. in sede cautelare; in molti casi, tuttavia, il Consiglio di Stato, in contrasto con le argomentazioni del giudice di primo grado, non ha confermato i suddetti provvedimenti cautelari ed ha specificato che la legge n. 264/99 è destinata a trovare applicazione solo a decorrere dall'anno accademico 2000-2001, risalendo l'emanazione dei bandi di concorso fatti oggetto di impugnativa ad epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Le Università infatti, come in altra occasione già sottolineato dal Ministero in risposta a pregressi atti di sindacato ispettivo, avevano emanato i bandi per le iscrizioni e fissato le date per le prove di ammissione entro il 31 luglio 1999, là dove, per

contro, la legge n. 264 è entrata in vigore solo il 17 agosto dello stesso anno. È stato dunque legittimamente applicato il principio « *tempus regit actum* », vale a dire la disciplina vigente al momento dell'approvazione delle delibere dei senati accademici dell'emanazione dei bandi e che fa riferimento al D.M n. 235 del 21 luglio 1997.

Definito il quadro normativo di riferimento e preso atto della sgradevole e, in taluni casi, drammatica situazione in cui versano centinaia di studenti che, inizialmente ammessi alla frequenza dei corsi di studio, si sono visti poi denegare detta possibilità dal Consiglio di Stato, va comunque messo in evidenza che, attualmente, sono sottoposti al vaglio delle Camere taluni disegni di legge, di iniziativa parlamentare, diretti all'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della precitata legge n. 264/99 all'anno accademico 1999-2000.

In particolare, la Camera dei Deputati ha licenziato, nella seduta del 26/10/00, una proposta di legge (al momento in corso d'esame alla VII Commissione del Senato), nella quale non è contemplata una sanatoria sic et simpliciter relativamente all'anno accademico in contestazione; ma sono previste talune specifiche misure in favore dei giovani « ricorsisti »: gli studenti nei confronti dei quali sia stata disposta, dai competenti organi di giustizia amministrativa, l'ammissione con riserva (in sede cautelare) ai corsi di laurea ad accesso programmato, potranno infatti, per l'anno accademico 2000-2001, iscriversi al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea comunque non ricompreso tra quelli c.d. a numero chiuso, riconoscendo loro le università i crediti formativi eventualmente maturati; quelli invece che abbiano superato la prova di ammissione, per l'a.a. 2000-2001, ad uno dei corsi a numero programmato, potranno iscriversi direttamente al secondo anno del relativo corso, ferma restando, come nel caso precedente, la garanzia di riconoscimento dei crediti formativi sino ad allora maturati.

Tale soluzione, ove definitivamente accolta dal Parlamento; avrebbe il pregio di contemperare due opposte esigenze: da un

lato, evitare gli squilibri determinati da un'applicazione generalizzata dell'articolo 5 della legge più volte citata, dall'altro apprestare efficaci strumenti di tutela in favore degli studenti comunque ammessi alla frequenza dei corsi per l'a.a 1999-2000.

D'altra parte, è noto che il c.d. numero chiuso è, con riferimento a talune facoltà quali medicina, odontoiatria ed architettura, specificamente previsto dalla normativa comunitaria; a ciò deve aggiungersi l'osservazione, di decisivo rilievo, che, a prescindere dal problema dei possibili sbocchi lavorativi (che pure si pone in tutta evidenza), è necessario garantire agli studenti una formazione adeguata, la quale non può essere certamente sostenuta per un indiscriminato numero di persone.

Gli interessi che pertanto questo Dicastero si prefigge di salvaguardare sono due: il primo è quello di evitare un possibile « *vulnus* » ai giovani esclusi che, avendo partecipato ai concorsi, si sono magari collocati nelle corrispondenti graduatorie di merito in posizioni più avanzate rispetto agli stessi « ricorsisti »; il secondo è quello, di carattere più generale, ad una formazione adeguata, interesse che, come giova sottolineare, fa capo sia ai singoli che al sistema universitario generalmente inteso.

In ogni caso, il Governo non mancherà di far fronte alle esigenze di potenziamento delle strutture universitarie, assegnando agli Atenei nuovi e maggiori risorse destinate a tali finalità.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MARTINELLI e BORGHEZIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il 23 luglio del 1996 un extracomunitario (tale Arabi Mohamed) citava davanti al Giudice del Lavoro di Bergamo una società C.o.i.m.p. Snc di Telgate (Bergamo), via Nullo, assumendo di avere subito un incidente mentre lavorava, in nero, presso un cantiere della stessa a Crema;

la società citata C.o.i.m.p. Snc, che non ha mai avuto alcun rapporto con questo extracomunitario, ha immediatamente proposto denuncia in sede penale avverso il medesimo, con cui non aveva avuto alcun rapporto, in quanto era emerso che l'incidente sarebbe avvenuto in località diversa e non in un cantiere lavorativo, essendosi trattato di un banale incidente stradale occorso all'extracomunitario mentre viaggiava su un motorino;

il procedimento penale n. 3108/99-21 R.G. presso la procura di Bergamo è stato incredibilmente archiviato, con folgorante rapidità dalla stessa procura di Bergamo senza che risultino essere stati effettuati né riscontri né indagini in merito —:

se non ritenga doversi accertare per quale motivo tale ufficio giudiziario, procedendo su una materia così « calda » come questa fattispecie di ennesimo tentativo di truffa da parte di delinquenti extracomunitari a danno di onesti operatori produttivi del nostro Paese, abbia ritenuto di contribuire al generalizzato clima di sfiducia che — non del tutto infondatamente — si è da tempo diffuso in Italia settentrionale in ordine all'efficacia ed all'efficienza del servizio giustizia reso dallo Stato italiano ai suoi cittadini contribuenti. (4-29918)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica quanto segue, sulla base delle notizie acquisite dalla Procura della Repubblica di Bergamo, per il tramite della competente articolazione ministeriale.*

In data 28.9.1999 Mamone Salvatore, nella sua qualità di legale rappresentante della C.O.I.M.P. di Telgate, depositava presso la citata Procura querela per truffa, associazione per delinquere e falsa testimonianza nei confronti di Arabi Mohamed El Harchi M'Barek, Ouajihi Mohamed.

La querela suddetta trovava il suo presupposto in un procedimento svoltosi davanti al pretore di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, promosso da Arabi Mohamed nei confronti della stessa C.O.I.M.P. Nell'ambito del suddetto procedimento civile il ricorrente, invocava il pa-

gamento di differenze retributive e la declaratoria di inefficacia del licenziamento subito sul presupposto di aver lavorato presso la COINP dall'11.9.1995 al 3.1.1996, percependo, per una media di 61 ore settimanali, un compenso di lire 500.000 e di essere inoltre rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

La causa in questione è stata definita in primo grado con sentenza del 30.9.1998 favorevole all'Arabi Mohamed. La querela sopra indicata, presentata dal datore di lavoro, riprendeva nella sostanza i fatti segnalati nell'ambito del procedimento di lavoro, il cui fascicolo veniva quindi acquisito.

E poiché alla querela risultava allegata una corposa documentazione attinente al procedimento pretorile, comprese le numerose dichiarazioni testimoniali in tale sede assunte, la Procura non procedeva ad alcuna attività istruttoria, anche perché lo stesso Mamone era stato ampiamente sentito in sede civile.

Il P.M. assegnatario del procedimento sulla base di un accurato esame degli atti e ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento, il 29.9.1998 formulava al G.I.P. di Bergamo richiesta di archiviazione, ritenendo le circostanze denunciate dal Mamone insussistenti e strumentalmente dedotte in relazione alla verificatasi soccombenza nel procedimento pretorile.

Avverso tale richiesta il querelante depositava atto di opposizione che il G.I.P., con provvedimento del 31.5.2000, dichiarava inammissibile disponendo contestualmente l'archiviazione del procedimento, in conformità alle argomentazioni del P.M. e del Pretore del lavoro, pronunciandosi sulla stessa vicenda.

Nel detto provvedimento si osservava, in particolare, che la sentenza del Giudice del lavoro di Bergamo, confermata in appello, aveva esaminato in modo approfondito il tema della pretesa falsità dell'Arabi e dei testi da lui indotti, falsità non ravvisata sulla base di una motivazione ampia, corretta e convincente, cosicché veniva esclusa ogni possibile responsabilità penale a carico degli indagati.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, all'Ente poste italiane — filiale di Cagliari vi sarebbe un generalizzato e diffuso senso di sfiducia e insoddisfazione, sia da parte dei dipendenti che degli stessi utenti;

questi ultimi, sempre più spesso affiderebbero agli organi di stampa, alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali, denunce su carenze e disservizi che, qualora risultassero fondate, metterebbero a nudo disfunzioni e inadeguatezze del servizio offerto in provincia di Cagliari;

le organizzazioni sindacali lamenterebbero difficoltà nel farsi ricevere dalla dirigenza di filiale e nel manifestare quanto segnalato da dipendenti e cittadini;

oltre ai disservizi che l'interrogante ha segnalato al ministero interrogato in analoghe iniziative di sindacato ispettivo, si aggiungerebbe anche la precaria condizione nella quale sarebbero costretti gli oltre 2 mila nuovi residenti nel comune di Capoterra, in provincia di Cagliari, che di recente avrebbero manifestato, accanto ai dipendenti dell'Ufficio postale del comune, per rivendicare il diritto di un efficiente servizio postale;

al malessere diffuso e generalizzato che si ripercuoterebbe sull'utenza, si aggiungerebbero alcune situazioni di « convivenza forzata » all'interno degli uffici, in particolare nelle agenzie di Sestu, Elmas e nelle 2 zone di recapito di Cagliari;

in questi casi, la direzione di filiale della provincia di Cagliari avrebbe incontrato molteplici difficoltà ad intervenire per sanare situazioni che avrebbero, di fatto, alimentato rivalità e contrapposizioni all'interno degli uffici e limitato le professionalità —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative urgenti intendano adottare affinché siano accettate le reali condizioni di efficienza delle agenzie poste

sotto le direzioni della filiale provinciale di Cagliari dell'Ente poste italiane;

nel caso di accertata carenza e/o disservizi generalizzati, quali iniziative urgenti intendano adottare per assicurare ai cittadini servizi più rispondenti alle molteplici esigenze e, nel contempo, tutelare il massimo livello di professionalità.

(4-24335)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si significa che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha precisato che la situazione degli uffici che fanno capo alla filiale di Cagliari è oggetto di costante attenzione da parte della locale dirigenza la quale, tra l'altro, si è sempre mostrata disponibile ad incontrare le organizzazioni sindacali, nonché a valutare con la dovuta considerazione i suggerimenti ed i reclami della clientela ai quali è stato dato puntuale riscontro.

Per quanto concerne i disservizi lamentati nel comune di Capoterra la medesima società ha comunicato che dal 1° aprile 2000 è stata attuata la revisione delle zone di recapito che ha portato alla redistribuzione delle risorse disponibili, con conseguenti riflessi positivi sull'esecuzione del servizio.

Quanto, infine, al malessere che si registrerebbe fra i dipendenti che « si ripercuoterebbe sull'utenza », nonché alla situazione di « convivenza forzata » di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la ripetuta società, ha precisato che al fine di eliminare le cause di disaccordo che si erano venute a creare nell'ufficio di Sestu e di Elmas, è stato disposto il trasferimento di due dipendenti negli uffici di Quartucciu e di Cagliari Centro.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MATRANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

una ragazza costretta a stare su una sedia a rotelle non ha potuto partecipare ad una gita scolastica insieme con i suoi compagni di scuola a Monreale (Palermo);

si è trattato dell'ennesimo caso di carenza di mezzi e strutture, le cui spese le ha fatte una giovane sfortunata che si è quindi sentita doppiamente discriminata;

ci sono migliaia di ragazzi portatori di *handicap* che aspettano fiduciosi di partecipare all'annuale gita scolastica di primavera;

il Giubileo è l'Anno Santo per tutti ma in particolar modo per chi ha bisogno di amore e solidarietà;

la scuola, insieme alla famiglia, in una società che avanza e che vuole essere all'altezza del nuovo millennio, deve dare strutture idonee per un inserimento di tutti, per dare sicurezza ai ragazzi più bisognosi —:

quali interventi si intendano adottare per consentire anche ai disabili inseriti nella scuola dell'obbligo di poter prendere parte a tutte le iniziative scolastiche ed extrascolastiche;

quali mezzi e risorse siano a disposizione delle scuole italiane, e di quelle siciliane in particolare, per aiutare i portatori di *handicap* a non sentirsi alunni di serie B. (4-29526)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare citata su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come riferito dal Direttore del II Circolo Salita San Gaetano di Monreale (PA), si smentisce che sia stata preclusa da parte dei docenti o di qualsivoglia operatore scolastico del suddetto Circolo Didattico la partecipazione della bambina V.D. alla gita scolastica a Custonaci (TP), cui fa riferimento l'interrogante.*

L'alunna in parola non ha partecipato alla suddetta gita poiché era assente ed i genitori, sebbene informati, hanno rilasciato la richiesta autorizzazione solo per la sorellina frequentante la classe I nel medesimo plesso.

Si fa inoltre presente che l'alunna V.D. ha partecipato a tutte le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di L'Aquila avrebbe ripartito i fondi inviati dal ministero per i progetti « a rischio » a due sole scuole medie della provincia;

le due scuole sembrerebbe che non siano ubicate in « zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale », così come previsto dall'articolo 4 del contratto collettivo del lavoro della scuola del 1999 —:

se il provveditore agli studi di L'Aquila abbia accertato la situazione di straordinarietà sulla base di effettivi parametri riferiti alla devianza sociale, alla criminalità minorile e all'abbandono scolastico e definiti a seguito di regolare consultazione con enti locali, prefetture, Asl e tribunale dei minori. (4-31569)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare, si comunica quanto segue.*

L'articolo 4 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999, relativo al Comparto Scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9.9.1999, prevede il sostegno allo specifico impegno del personale « disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale » con vari vincoli.

Le aree a rischio sono individuate nell'intesa allegata al contratto in parola, intervenuta tra questo ministero e le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.: la provincia di L'Aquila non rientra tra quelle individuate come aree a rischio, sulla base di quanto riportato nell'allegato n. 2 dell'intesa; per effetto, comunque, di quanto previsto dal successivo articolo 3 e di quanto esplicitato anche con Circolare Ministeriale n. 224/929 del 24.9.1999, diramata il 13.10.1999 a tutte le istituzioni scolastiche della provincia in parola, sono stati presentati due progetti (cioè secondo il numero massimo delle scuole segnalabili) per zone, per le quali, in presenza di particolari contingenze, si è evidenziato il fenomeno dello stato di disagio sociale, collegato alla dispersione scolastica.

Solo due, le scuole medie « Fermi » di Avezzano e « Ovidio » di Sulmona, hanno fatto pervenire un progetto che prevedeva la lotta all'evasione ed all'insuccesso scolastico, in collegamento con le Amministrazioni comunali, con le quali hanno realizzato un protocollo d'intesa.

Prima della scadenza del termine del 31 marzo 2000, in ordine ai due progetti, sono stati informati sia la Prefettura di L'Aquila, sia le AA.SS.LL. della provincia, sia il Tribunale dei minorenni, sia i Dirigenti Scolastici degli istituti sedi di Osservatorio d'Area per la prevenzione della dispersione scolastica.

Dei due progetti è stata anche fornita di recente una puntuale relazione alla Prefettura di L'Aquila e su di essi vi è un costante raccordo con le organizzazioni sindacali, le quali hanno evidenziato l'opportunità di diffondere l'attività svolta con specifici convegni, così come è avvenuto, sia per il comune di Avezzano, sia per quello di Sulmona, ove il Convegno è stato svolto il 3.11.2000.

È anche da far presente che le due Istituzioni in parola svolgevano da alcuni anni un'attività analoga, approvata dal Collegio dei docenti, per avere entrambe sedi distaccate e per aver registrato problemi relativi alle frequenze degli allievi, all'accoglienza dei « rom », ad insuccessi scolastici, la Scuola media di Sulmona è stata anche

sede dell'Osservatorio interistituzionale per la prevenzione della dispersione scolastica e del disagio, ai sensi delle CC.MM. 254 del 1989, 234 del 1991 e 257 del 1994.

I relativi progetti sono stati autorizzati e finanziati da questo Dicastero; l'autorizzazione per il corrente anno scolastico è stata concessa con nota prot. n. 1020 del 27.9.2000, alla luce dei risultati realizzati positivamente nell'anno scolastico 1999/2000.

Si fa infine presente che entrambi i progetti sono monitorati e verificati da un Ispettore tecnico che ne informa periodicamente questa Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'11 e 12 gennaio 2000 si sono svolte in Salerno le prove scritte del concorso per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento relativo all'ambito disciplinare K08A e limitatamente alle classi A049 e A047;

durante la fase di espletamento del citato concorso sembrerebbe che si siano verificate numerose irregolarità —:

se non ritenga necessario ed urgente avviare una adeguata indagine ispettiva al fine di accertare le irregolarità compiute ed assumere le conseguenze dovute.

(4-31580)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare citata, il Provveditore agli Studi di Salerno ha fatto presente di non essere venuto a conoscenza, né da parte dei Presidenti dei Comitati di Vigilanza né dei Sorveglianti, di irregolarità durante lo svolgimento dei concorsi a cattedra cui si riferisce l'interrogante.

Proprio al fine di assicurare la regolarità dello svolgimento delle prove concorsuali, infatti, erano stati trasmessi a ciascun Istituto sede di concorso appositi stampati destinati agli addetti alla sorveglianza ed ai candidati in merito alle norme comportamentali da seguire nel corso delle prove.

Inoltre, tutte le istanze di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa sono state tempestivamente e regolarmente evase.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

RIVOLTA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nello svolgimento dell'ultimo concorso per uditore giudiziario si sono riscontrati vari problemi nell'organizzazione, causati anche dal fatto che il concorso ormai viene bandito con scarsa periodicità (ogni 2 o 3 anni) e ciò comporta la partecipazione di un numero di candidati sempre molto elevato;

la preselezione informatica introdotta proprio con l'ultimo concorso, non si è rivelata un efficace strumento per migliorarne lo svolgimento ed ha inoltre dato causa a numerosi nuovi problemi;

la preselezione informatica non costituisce un valido criterio di selezione poiché il suo superamento si fonda esclusivamente sulla capacità mnemonica, che rappresenta sicuramente una dote, ma non una delle qualità essenziali per un buon magistrato;

gli stessi obiettivi primari della preselezione informatica sono stati disattesi perché non hanno abbreviato i tempi necessari per l'espletamento del concorso, né hanno limitato in modo significativo il numero di elaborati consegnati. Infatti l'ultimo concorso, bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1998, è ancora in pieno svolgimento (tra la fine dei test pre-selettivi e l'inizio delle prove scritte sono trascorsi circa sette mesi e queste ultime si sono svolte ben 15 mesi dopo la pubblicazione del bando);

un'ulteriore prova dell'esito fallimentare di tale preselezione è costituita dal fatto che il numero dei candidati che hanno consegnato tutti e tre gli elaborati è stato superiore rispetto a quello della precedente edizione. Infatti alla fine delle

prove scritte, svoltesi nello scorso mese di febbraio, hanno consegnato tutti e tre i temi 2596 candidati su circa 4100 partecipanti (3024 candidati che hanno superato pienamente la preselezione più ricorrenti ammessi con sospensiva), mentre nel precedente concorso su 12.000 partecipanti hanno consegnato in 2498;

recentemente è stato approvato un progetto di modifica del decreto ministeriale 1° giugno 1998 n. 228, che non solo prevede il mantenimento della preselezione, ma anche l'aumento dei quiz presenti nell'archivio informatico, portandoli dagli attuali 5066 a circa 12.000 e la loro estensione anche al diritto penale ed al diritto amministrativo;

le modifiche introdotte non sono tali da garantire un reale funzionamento dell'attuale sistema preselettivo ed è quindi altamente probabile che anche nei prossimi concorsi si presentino i problemi che hanno caratterizzato l'ultimo, ai quali si aggiungeranno quelli derivanti dalle oggettive difficoltà di memorizzare un numero così elevato di quesiti;

nel bando di concorso non era previsto alcun punteggio minimo per l'ammissione alle prove scritte e alla luce delle considerazioni sopra riportate non può ritenersi « legittima » l'esclusione di quei candidati che avevano commesso un numero limitato di errori nella preselezione —;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per migliorare la procedura per il « reclutamento » di nuovi magistrati, affinché vengano inseriti nell'organizzazione giudiziaria persone dotate di una valida preparazione, senza « scoraggiare » molti giovani aspiranti magistrati, i quali, a causa dei tempi necessari per lo svolgimento del concorso e dei notevoli costi sono costretti ad abbandonare tale strada. Migliorando, infatti, i criteri utilizzati per selezionare i magistrati si darà un buon contributo per rendere più efficiente l'intero sistema giudiziario. (4-32117)

RISPOSTA. — *Al fine di fornire una puntuale risposta ai rilievi formulati con l'in-*

terrogazione indicata, giova premettere alcune precisazioni nelle procedure in corso di svolgimento per il reclutamento di giovani aspiranti magistrati ed illustrare infine le correzioni della disciplina regolamentare che sono intervenute successivamente al bando di concorso in magistratura del 9.12.1998 che ha visto l'adozione per la prima volta della procedura della preselezione informatica dei giovani aspiranti magistrati.

Per il concorso a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 9.12.1998 le domande di partecipazione sono state 25.537;

alla preselezione informatica (svoltasi dal 3 maggio al 19 luglio 1999) hanno partecipato n. 12.964 candidati;

sono stati ammessi alle prove scritte n. 3.024 candidati, che hanno superato la prova, oltre ad ulteriori 783 candidati che hanno ottenuto un provvedimento cautelare di ammissione da parte del giudice amministrativo;

hanno partecipato alla prima delle tre prove scritte (23-25 febbraio 2000) n. 3.443 candidati, di cui n. 2.596 hanno consegnato tutti e tre gli elaborati.

Per la valutazione degli elaborati sono state programmate dalla Commissione 10 riunioni settimanali e si prevede che le relative operazioni avviate il 13 marzo 2000 avranno termine verso la metà del prossimo mese di dicembre.

Le prove orali avranno inizio nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ossia con avviso da dare ai candidati almeno venti giorni prima della data della prova.

Nei precedenti tre concorsi per uditore erano state presentate rispettivamente n. 12.821, n. 12.780 e n. 16.727 domande;

avevano partecipato alla prima prova scritta rispettivamente n. 6.629, n. 6.331 e n. 7.430 candidati;

avevano completato le tre prove rispettivamente n. 2.303, n. 2.789 e n. 2.414 candidati.

Dai dati sopra riportati (e particolarmente dal confronto tra numero di domande, numero dei partecipanti alle preselezioni e numero dei presenti al primo giorno delle prove scritte), risulta che la preselezione ha raggiunto gli effetti deflattivi che il legislatore si era proposto.

Vero è che il numero assoluto degli elaborati scritti consegnati (n. 2.596) non è più contenuto di quello dei precedenti concorsi e che la percentuale (75,4%) rispetto ai candidati che si sono presentati per le prove scritte è più elevata di quelle precedenti.

Al riguardo va peraltro osservato che:

a) la commissione ha (e non può non avere) piena autonomia nella formulazione delle tracce di tema;

b) dopo la drastica selezione preliminare è ragionevole e conforme a previsioni che la percentuale di coloro che hanno consegnato le prove sia più alta che in passato.

Relativamente alla mancata previsione di un punteggio minimo nella prova di preselezione utile per l'ammissione alle prove scritte, si fa presente che tale affermazione muove dall'errato presupposto secondo cui la prova preliminare costituirebbe una delle prove del concorso per uditore giudiziario, con la conseguente necessità di un sistema di valutazione analogo a quelle delle prove scritte ed orali.

Il meccanismo della preselezione ha, invece, natura preconcorsuale, con finalità non valutative bensì esclusivamente deflative, per cui la mancata ammissione alle prove scritte non è determinata dal numero di errori commessi, ma dal conseguimento di un punteggio diverso e inferiore a quello conseguito dall'ultimo candidato che completa il quintuplo dei posti messi a concorso, così come prevede la normativa vigente.

Omettendo in questa sede ogni valutazione sul contenzioso amministrativo che ha accompagnato lo svolgimento del predetto concorso, allungandone i tempi, va posto in evidenza che, con decreto 4 agosto 2000, n. 261, si è proceduto a modificare il decreto ministeriale 1° giugno 1998, con-

cernente le modalità di espletamento della prova preliminare.

Con tale decreto, sono state introdotte quelle minimali correzioni alla disciplina regolamentare che ne possano agevolare, sul piano eminentemente pratico e concreto, il regolare svolgimento.

In particolare, sono state apportate modifiche al sistema di assegnazione dei punteggi, in modo da assicurare una maggiore coerenza ed una più concreta parità di trattamento dei candidati in merito alla valutazione delle risposte omesse ovvero errate; si è prevista la costituzione di comitati di vigilanza per l'ipotesi di espletamento della prova presso sedi decentrate; si è semplificata sia l'organizzazione del lavoro della Commissione permanente per la tenuta dell'archivio informatico dei quesiti, sia il meccanismo di conoscibilità dell'ammissione alla prova scritta da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria (sostituendo alla comunicazione da parte delle Procure della Repubblica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale); infine, è stato indicato il numero dei quesiti di diritto civile, penale ed amministrativo da inserire nei rispettivi archivi, nonché il numero dei relativi quesiti da sottoporre ai candidati.

In seguito a tale specifico intervento, è divenuto possibile accrescere il numero dei quesiti presenti negli archivi, estendendone l'oggetto alle materie del diritto penale ed amministrativo e verranno quindi sottoposti ai partecipanti al prossimo concorso 35 quesiti di diritto civile, 35 quesiti di diritto penale e 20 quesiti di diritto amministrativo, per un totale di 90 quesiti. Ciò in conformità a quanto espressamente previsto dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, secondo cui la prova preliminare verte su tutte le materie oggetto della prova scritta del concorso (l'utilizzo dei soli quesiti di diritto civile era stato possibile grazie ad una disposizione transitoria). In tal modo si dovrebbe conseguire l'effetto di riduzione delle possibilità di memorizzare i quesiti privilegiando le capacità di ragionamento del candidato.

L'archivio completo dei quesiti sarà pubblicato nel supplemento straordinario della G.U. - Concorsi ed Esami del 15.12.2000.

Fermo restando poi il numero complessivo dei quesiti contenuti nei tre archivi (fissato in 15.000 dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228), si è provveduto a ridurre da cinquemila a tremila i quesiti dell'archivio di diritto amministrativo, in considerazione della difficoltà, evidenziata dalla apposita commissione, di individuare un significativo numero di quesiti di diritto amministrativo che presuppongano la comprensione dei principi generali della materia e non si risolvano esclusivamente nella conoscenza di dati mnemonici. Tale difficoltà nasce dall'obbligo (sancito dall'articolo 123-bis dell'Ordinamento Giudiziario) di sottoporre ai candidati quesiti concernenti esclusivamente disposizioni normative e non anche orientamenti dottrinali o giurisprudenziali, in una materia, quale appunto quella del diritto amministrativo, caratterizzata da un enorme numero di leggi specifiche e settoriali e i cui principi generali hanno genesi prevalentemente dottrinale e giurisprudenziale, piuttosto che normativa.

A seguito delle descritte innovazioni di tipo regolamentare, è stato possibile quindi bandire con decreto ministeriale 17 ottobre 2000, un nuovo concorso a 360 posti di uditore giudiziario, in conformità alle richieste del Consiglio Superiore della Magistratura e nel pieno rispetto dei criteri previsti dalle citate disposizioni normative.

Le prove preselettive, che si svolgeranno anche in sedi decentrate, al fine di ridurre i tempi di svolgimento, avranno inizio verso la metà del mese di marzo 2001.

Quanto alle doglianze dell'interrogante circa la « scarsa periodicità » dei concorsi per uditore, si osserva che ciò è da ascrivere anche alla necessità di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 125 dell'Ordinamento Giudiziario, che impone di tenere conto, nella determinazione dei posti da mettere a concorso, sia di quelli già disponibili, sia di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno di indizione del concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 35%.

Occorre inoltre tener presente che il Governo ha presentato un articolato disegno di legge, ancor più innovativo e moderno, in

materia di aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, già approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

Con tale intervento normativo sono state proposte ulteriori importanti modifiche all'attuale disciplina del concorso per uditore giudiziario, intese a migliorare l'efficienza delle relative procedure e a ridurre quindi i tempi del suo espletamento. Ciò, in particolare, con riguardo alle previsioni della possibilità di espletare le prove scritte in sedi decentrate.

Nella stessa prospettiva si collocano le norme che stabiliscono e disciplinano l'aumento del numero dei commissari d'esame ed il potenziamento dell'autonomia di giudizio e di valutazione delle sottocommissioni, con previsione, altresì, di un termine massimo per la conclusione della procedura.

Ancora, nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 500, è prevista la possibilità di nominare magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, con il compito di correttori esterni, per la valutazione degli elaborati scritti.

E proprio in considerazione dell'accelerazione che potrà essere impressa alla procedura concorsuale con l'introduzione di tale nuova norma, il disegno di legge prevede la contestuale abrogazione della prova preselettiva informatica.

Per garantire poi la massima efficacia del nuovo meccanismo concorsuale, viene anche introdotto il principio di assunzione di tutti gli idonei del concorso; il Consiglio Superiore della Magistratura è inoltre autorizzato a ridurre a dodici mesi la durata del tirocinio degli uditori giudiziari, in considerazione delle esigenze degli uffici più carenti nell'organico.

Il medesimo disegno di legge prevede infine una specifica disciplina transitoria, finalizzata al reclutamento di 1000 magistrati, da realizzare per mezzo di tre distinti concorsi da espletare nell'arco di un anno.

Per tale procedura le prove scritte sono ridotte a due, da sorteggiare, e nel caso in cui il numero degli idonei risulti inferiore di

un decimo rispetto a quello dei posti messi a concorso, è prevista la possibilità di assumere anche i candidati che abbiano ottenuto la sola sufficienza nelle votazioni relative alle prove scritte ed orale.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MARCO RIZZO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nell'assegnazione delle concessioni radiotelevisive nazionali in chiaro deliberata dalla Autorità per le comunicazioni i criteri per l'assegnazione dei punteggi determinanti la classifica per le suddette concessioni sono stati:

a) la valutazione del piano editoriale, quello d'impresa e quello occupazionale previsto e non già dei piani editoriali, di impresa ed occupazionali adottati fino ad oggi;

b) la qualità dei programmi in onda alla presentazione delle domande delle emittenti;

c) le esperienze maturate nel settore —:

quali siano stati i criteri e le modalità di valutazione dei suddetti piani e della qualità delle emissioni radiotelevisive che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi alle emittenti nazionali, punteggi che hanno determinato l'esclusione di una emittente (Rete A-Mtv) di sicura solidità economica-occupazionale, di elevata qualità di programmazione, e comunque di grande rilevanza culturale. (4-32227)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri è disciplinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dal regolamento per il rilascio delle concessioni, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/98 del 1° dicembre 1998, nonché dal disciplinare di gara approvato da questo Ministero*

— su proposta della medesima Autorità — con decreto 8 marzo 1999 (pubblicato nella G.U. n. 59 del 12 marzo 1999).

In particolare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, il disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento dell'Autorità, ha indicato le seguenti aree:

- a) qualità dei programmi;
- b) piano d'impresa, investimenti e sviluppi della rete;
- c) occupazione;
- d) esperienze maturate nel settore radiotelevisivo e in altri settori.

L'articolo 9 del regolamento di cui alla predetta deliberazione n. 78/98 stabilisce che la valutazione e la comparazione delle domande di concessione debbono essere effettuate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni tra gli esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva contenuti in un apposito elenco tenuto dall'Autorità e ciò a garanzia di un giudizio equilibrato e competente sulle nuove concessioni da rilasciare.

Le risultanze conclusive del lavoro svolto dalla ripetuta Commissione, costituita con decreto del Ministro del 21 maggio 1999 e successive modificazioni, sono contenute nel verbale del 27 luglio 1999 con il quale la Commissione stessa ha approvato, all'unanimità, la graduatoria delle emittenti che hanno presentato domanda di concessione.

Il citato collegio ha, tuttavia, messo in rilievo che il contratto di concessione pubblicitaria, stipulato dall'emittente Rete A con la società MTV Pubblicità s.r.l. — del quale, peraltro, era stato fornito soltanto un estratto — poteva configurare il «trasferimento del controllo di fatto dell'emittente, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge n. 249/97, alla concessionaria di pubblicità, avendo quest'ultima interamente acquisito la gestione dell'attività (raccolta di pubblicità) che garantisce la fonte principale dei ricavi della richiedente»; atteso che la

società MTV Pubblicità fa parte del gruppo Viacom la stessa risulterebbe indirettamente controllata da società di diritto statunitense.

Analogo rilievo, (supposto controllo da parte di società statunitense), ha riguardato l'emittente Rete Mia.

È sorta, pertanto, la necessità di procedere ad un tempestivo controllo della situazione societaria effettiva di entrambe le citate emittenti, al fine di accertare la sussistenza o meno del rilevato controllo indiretto.

Tenuto conto di quanto evidenziato dalla Commissione, con decreto ministeriale del 28 luglio 1999, è stato sospeso il rilascio dell'ottava concessione messa a concorso; contemporaneamente è stato dato mandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di procedere a ulteriori accertamenti societari, che hanno sostanzialmente confermato il controllo del gruppo Viacom sull'emittente Rete Mia.

La domanda presentata dalla più volte menzionata Rete A è stata, pertanto, respinta con decreto ministeriale del 20 settembre 2000 avverso il quale la stessa emittente ha proposto ricorso al Tar del Lazio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAIA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

circa 4 anni fa, con interrogazione n. 4-00102, veniva posto il problema di alcuni comuni dell'Alto Vastese in provincia di Chieti e vicini al Molise nei quali non veniva diffuso il segnale della rete regionale abruzzese della Rai, mentre in tali zone è visibile il segnale di Rai 3 Molise;

rispondendo a tale interrogazione in data 24 settembre 1996 il Ministro delle comunicazioni del Governo di allora affermava che il problema non era al momento risolvibile in quanto, si cita testualmente: «la possibilità di estendere i programmi regionali nei territori in questione, attraverso la realizzazione di numerosi piccoli ripetitori locali al servizio dei singoli comuni, oltre ad incontrare difficoltà

dovute alla particolare conformazione orografica della zona, richiederebbe un elevato numero di canali di trasmissione e risulterebbe comunque incompatibile, come sopra accennato, con gli impianti dell'emittenza privata operanti nelle zone limitrofe »;

concludendo la risposta però il Ministro assicurava che: « Il problema rappresentato dalla S.V. On.le potrà comunque trovare definitiva soluzione non appena si sarà provveduto alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, come stabilito dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel frattempo la concessionaria ha assicurato che porrà in essere ogni iniziativa in grado di assicurare la graduale regionalizzazione delle terza rete televisiva nelle zone in cui risulta carente, anche oltre gli obblighi derivanti dal "contratto di servizio" che impone alla Rai di raggiungere, entro il corrente anno, un livello medio di copertura regionale non inferiore al 95 per cento »;

nonostante tali rassicurazioni fino ad oggi non è stato fatto nulla e nelle suddette zone dell'Alto Vastese non viene ancora trasmesso il segnale di Rai 3 Abruzzo mentre viene trasmesso quello di Rai 3 Molise;

tutto ciò causa un grave danno alle popolazioni del luogo che pagano il canone come tutti i cittadini italiani;

oltre a ciò questa situazione influisce sul regolare svolgimento della campagna elettorale in quanto, in luogo dei programmi elettorali dell'Abruzzo vengono trasmessi quelli del Molise il che può ingenerare errori e confusione e, indiscutibilmente, inquina il regolare svolgimento delle elezioni —;

quali iniziative urgenti saranno assunte affinché il problema venga immediatamente risolto e nella zona dell'Alto Vastese in provincia di Chieti venga regolarmente ristabilita la normalità facendo sì che vengano trasmessi i segnali da Rai 3 Abruzzo, sì che le trasmissioni elettorali

possano avere uno svolgimento corretto che non alteri la regolarità delle prossime elezioni. (4-28829)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel confermare quanto comunicato in risposta all'atto parlamentare indicato dall'interrogante con la nota prot. n. GM/918771/14/4-102/INT/RG del 4 settembre 1996 — di cui ad ogni buon fine si allega copia (allegato in visione presso la segreteria del Servizio Resoconti, Ufficio Assemblea) — si precisa che gli obblighi della concessionaria in merito alla copertura del servizio di radiodiffusione televisiva sono regolati dal vigente contratto di servizio il quale prevede l'impegno da parte della RAI stessa ad estendere la trasmissione fino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti, mentre per la terza rete è previsto l'obbligo di una copertura media regionale pari almeno al 96% della popolazione, estensione che, nella regione in questione, è stata raggiunta.

Nella zona interessata, tuttavia, il citato contratto non prevede l'installazione di alcun impianto da parte della RAI.

Per tentare di risolvere il problema la concessionaria RAI ha nuovamente provveduto a verificare la locale situazione arrivando alla medesima conclusione cui era pervenuta in passato e cioè che l'inconveniente lamentato potrebbe essere eliminato solo con l'attivazione di tanti piccoli impianti ripetitori, soluzione che, tuttavia, appare allo stato di difficile attuazione stante l'assoluta mancanza di canali disponibili, mentre infruttuosi si sono rivelati i contatti con i privati per l'acquisto di impianti già attivi a causa degli elevatissimi costi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAVARESE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nell'ufficio postale del quartiere Casal Bruciato di Roma si riscontrano enormi carenze organizzative, come risulta anche da una recente indagine svolta nella zona;

infatti, dei tredici potenziali sportelli adibiti al pubblico, ne risultano operanti solamente tre;

in diverse occasioni sono dovute intervenire le forze dell'ordine, per tentare di sedare gli animi a causa dei molteplici e ricorrenti disservizi;

sistematicamente si verifica la mancanza dei fondi per il pagamento delle pensioni (il pensionato deve attendere che i cittadini paghino i servizi di acqua, luce e gas per poter ricevere quanto spettante-gli) e sovente gli anziani fanno lunghe file senza ricevere alcuna comunicazione sulla presenza o meno di tali fondi, da parte degli addetti agli sportelli;

la sicurezza è, inoltre, messa a repentaglio in quanto le guardie giurate preposte alla vigilanza non assicurano la propria presenza in maniera continuativa;

inoltre, per il ritiro delle raccomandate, i cittadini di Casal Bruciato devono, necessariamente, recarsi presso l'ufficio centrale di Piazza Bologna, non potendo usufruire di questo servizio presso il più vicino ufficio centrale di via Palmiro Togliatti —;

quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato, affinché l'ente poste spa rispetti le direttive governative sulla carta dei diritti degli utenti, emanata per i servizi postali;

quali iniziative intenda intraprendere per risolvere i problemi sopra esposti, atteso che questi ledono la dignità dei cittadini oltre che la qualità della vita degli anziani, dei malati, degli utenti;

nello specifico, se non ritenga opportuno intervenire presso l'amministrazione competente affinché il direttore responsabile dell'ufficio di Casal Bruciato sia posto nelle condizioni di poter lavorare ovvero di procedere all'eventuale avvicendamento del medesimo, al fine di produrre i desiderati miglioramenti di cui necessita la struttura postale. (4-28496)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di raggiungere gli obiettivi di qualità del servizio, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Per ottenere tali risultati, ha proseguito la società Poste, speciale attenzione è stata rivolta alla riorganizzazione dei vari servizi, attraverso l'adozione di meccanismi operativi adeguati ed alla razionalizzazione dell'applicazione delle risorse umane.

In particolare, per quanto concerne l'ufficio postale di Roma 130, ubicato nel quartiere di Casal Bruciato, la medesima società ha significato che la avvenuta introduzione dello sportello polivalente — che consente alla medesima postazione lavorativa di effettuare ogni tipo di operazione — permette di ridurre il numero di sportelli necessari all'espletamento dei servizi ed ha precisato che nell'ufficio in questione sono, comunque, operanti sei postazioni.

Nel comunicare, inoltre, di non avere avuto notizie di interventi delle forze dell'ordine volti a fronteggiare azioni di contestazione da parte degli utenti, la ripetuta società Poste ha specificato che l'insufficienza di fondi per il pagamento delle pensioni non può essere definita ricorrente o sistematica, mentre è vero che durante il periodo in cui l'ufficio è stato interessato da lavori di ripulitura e di ristrutturazione, alcune volte si è verificata una momentanea

carezza di contanti, atteso che, per ovvi motivi di sicurezza, si è ritenuto opportuno contenere al massimo l'entità delle sovvenzioni in denaro.

Quanto agli ulteriori punti dell'atto parlamentare in esame la ripetuta società ha significato che i sistemi di sicurezza di cui è dotato l'ufficio in parola non rende necessario un servizio di vigilanza continuativo mentre, in merito agli aspetti più specificamente organizzativi, ha precisato che l'attuale espletamento del servizio di recapito prevede che la corrispondenza non potrà recapitare dal portalettere venga consegnata agli utenti presso l'ufficio di Roma-Nomentano.

Al fine, inoltre, di migliorare il livello di efficienza nella gestione dei servizi e del personale la società opera — come peraltro suggerito dall'interrogante — una periodica rotazione degli incarichi ed, invero, recentemente il direttore dell'ufficio di Casal Bruciato è stato assegnato ad altra sede.

Da ultimo la stessa società Poste ha fatto presente che l'ufficio in questione è stato inserito nel novero degli uffici interessati al progetto « pomeriggio del pensionato » che prevede l'apertura pomeridiana degli uffici, nei giorni di scadenza, per il solo pagamento delle pensioni, e ciò allo scopo di venire incontro alle peculiari esigenze di tale categoria di utenti che, in tal modo, beneficeranno di una notevole riduzione dei tempi di attesa agli sportelli e di un servizio più agevole.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SCAJOLA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la sede di Sanremo di Poste italiane spa ha disposto il dimezzamento dell'orario di servizio al pubblico, con apertura a giorni alterni, per gli uffici postali dei comuni di Vallebona, Borghetto San Nicolò (Bordighera), Apricale, Seborga, Isolabona, Grimaldi di Ventimiglia (Imperia);

tale iniziativa costituisce una grave lesione per i menzionati comuni, e in par-

ticolare per la popolazione locale, soprattutto di quella anziana e turistica, che in tal modo non potrà usufruire adeguatamente di un servizio essenziale e fondamentale quale è quello delle poste, che, oltretutto garantiscono anche servizi finanziari e bancari;

Poste italiane spa non ha mai comunicato ufficialmente, con nessuna lettera scritta, l'avvio di suddetta iniziativa ai comuni interessati —:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non intenda, senza interferire nella gestione dell'azienda, adoperarsi per consentire che siano revocati i provvedimenti in corso, relativi alla riduzione dell'orario di servizio e apertura al pubblico degli uffici postali dei menzionati comuni della provincia di Imperia. (4-30745)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha riferito che i problemi sollevati sono connessi all'ampia riorganizzazione che la società sta attuando a livello nazionale e, quindi, anche nelle zone indicate nell'atto parlamentare in esame.

È noto, infatti che il piano di impresa 1998-2002 — predisposto dalla medesima società al fine di conseguire livelli di efficienza e di affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea — ha individuato alcune iniziative da adottare che riguardano principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche, l'introduzione di nuovi servizi (posta prioritaria).

Tutto ciò, ha sottolineato la ripetuta società, sta comportando un complesso rias-

setto organizzativo e l'adozione di soluzioni operative diversificate mirate a riequilibrare il rapporto domanda-offerta, graduando gli orari nonché le giornate di apertura degli uffici, previa consultazione con le Amministrazioni locali alle quali vengono fornite dettagliate informazioni e sottoposti i dati di lavorazione.

Con specifico riferimento alla situazione degli uffici indicati nell'interrogazione in esame la società ha comunicato che la filiale di Sanremo, dalla quale dipendono gli uffici postali siti nei comuni di Vallebona, Borghetto S. Nicolò, Apricale, Seborgam Isolabona e Grimaldi di Ventimiglia, ha ipotizzato per gli stessi un'eventuale articolazione del servizio a giorni alterni, ma che fino ad oggi non è stata adottata alcuna decisione al riguardo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

VALPIANA. — *Al Ministro degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Omar Bonini, residente a Nogara (Verona), si trova costretto a Oradea (Romania) privato del passaporto e della patente di guida in quanto accusato di omicidio colposo per aver investito e ucciso un pensionato di Oradea in seguito a incidente stradale (purtroppo inevitabile, così come riconosciuto anche dal rapporto stilato dalla polizia rumena) avvenuto il 25 maggio 1999 mentre era alla guida del suo camion;

tale incresciosa situazione si protrae da ormai quasi tre mesi, creando enormi problemi al signor Bonini, costretto a trattenersi in Romania e impossibilitato a svolgere il proprio lavoro, e alla sua famiglia in Italia;

numerosi sono stati gli interventi presso le autorità consolari italiane da parte del signor Bonini stesso, della famiglia, del sindaco di Nogara per richiedere un intervento fattivo che sbloccasse la situazione, ma fino ad oggi non vi è stato esito alcuno;

l'interrogante stessa è intervenuta più volte per le vie brevi presso il ministero degli affari esteri per richiedere un intervento presso l'ambasciatore e il console Monti in Romania affinché si adoperassero presso le autorità rumene per la restituzione del passaporto, permettendo il rientro in Italia del signor Bonini e assicurando nel contempo le autorità rumene circa il suo ritorno in Romania al momento del processo (che dovrebbe iniziare il 9 settembre 1999);

vi sono stati nelle ultime settimane incontri tra personale dell'ambasciata italiana in Romania e alti funzionari del ministero degli affari esteri rumeno, senza, per ora, alcun esito positivo —:

se e come intendano prestare doverosa attenzione e un fattivo interessamento alla situazione del signor Bonini;

quali interventi intendano adottare per verificare se le procedure di ritiro del passaporto e della patente di un cittadino italiano all'estero si siano svolte in modo regolare e con tutte le garanzie di legge;

se intendano garantire al signor Bonini la possibilità di rientro in Patria, assicurando nel contempo le autorità rumene circa la volontà del Bonini e l'impegno del Governo italiano di un suo ritorno in Romania al momento del processo;

se intendano assicurare al nostro concittadino coinvolto involontariamente in incidente stradale la tutela legale necessaria al momento del processo.

(4-25361)

RISPOSTA. — *Il sig. Omar Bonini, camionista italiano di 23 anni, che ha investito e ucciso sulle strisce pedonali, in presenza di sette testimoni oculari, il cittadino romeno Gheorghe Matei, di anni 60, è rientrato in patria a seguito della conclusione del procedimento nei suoi confronti.*

L'incidente si verificò il 26 maggio 1999 nel comune di Oradea, distante circa 600 chilometri da Bucarest, ma solo il 19 giugno le autorità romene informarono ufficial-

mente la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest, della misura cautelativa adottata nei confronti del signor Bonini, consistente nel divieto di espatrio fino alla celebrazione del processo penale.

Grazie alla segnalazione del Sindaco di Nogara (città di residenza del connazionale e dei suoi genitori), che comunicò il recapito telefonico del sig. Bonini, fu possibile all'Ambasciata prendere contatto con il predetto, il quale fece sapere di essere già difeso da un legale romeno e di non aver bisogno di ulteriore assistenza, neanche finanziaria, in quanto coadiuvato dai colleghi della ditta Cecconi.

Da quel momento l'Ambasciata si attivò in tutte le direzioni possibili, allo scopo di favorire un rapido ritorno in patria del sig. Bonini. Lo stesso Ministro degli Esteri si interessò alla vicenda ed assicurò al Sindaco di Nogara che questo Dicastero era impegnato ad assistere nel migliore dei modi il connazionale.

L'Ambasciata a Bucarest diede subito mandato al proprio legale di fiducia, Avvocato Gheorghe Alexandru, di coadiuvare il difensore designato dal sig. Bonini e di riferire all'Ambasciata stessa in merito a ogni sviluppo del procedimento. Contestualmente sollecitò le competenti Autorità romene a definire rapidamente la posizione del sig. Bonini e a consentirgli di lasciare il Paese.

L'Ambasciatore Anna Blefari intervenne personalmente ai massimi livelli istituzionali presso il Ministero della Giustizia, la Procura Generale di Romania ed il Ministero dell'Interno per ottenere che a Bonini venisse riconosciuta la libertà d'espatrio e tenne costantemente aggiornati degli esiti dei passi svolti il Sindaco di Nogara e la famiglia del connazionale.

Il Ministero dell'Interno romeno — che ha la responsabilità del provvedimento restrittivo — continuò tuttavia ad invocare la legge n. 25 del 1969, concernente il regime degli stranieri e dalla quale discende il provvedimento medesimo, che non consente eccezione ai provvedimenti restrittivi in questa fattispecie.

L'Ambasciatore accertò altresì presso i colleghi comunitari che gli altri Paesi eu-

ropei incontravano identiche difficoltà con i propri concittadini ai quali viene vietato di lasciare il Paese. Ci si propose perciò di sollevare il problema a Bruxelles nell'ambito delle trattative per l'adesione della Romania all'Unione Europea.

In esito ai pressanti interventi dell'Ambasciata, si riuscì comunque a far anticipare al 15 settembre 1999 la prima udienza del processo per omicidio colposo presso il Tribunale di Oradea. Il Tribunale di conseguenza revocò il divieto di lasciare la Romania ed il sig. Bonini ritornò in patria nei giorni successivi. In tale udienza la tutela legale del connazionale fu assicurata dal suo avvocato, conformemente alle norme interne e internazionali, che non consentono l'intervento diretto delle autorità diplomatico consolari in un giudizio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

VELTRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il giornalista Gian Antonio Stella sul *Corriere della sera* di domenica 23 luglio 2000 racconta con dovizia di particolari come il concorso per procuratori legali tenutosi a Catanzaro nel 1998 sia stato truccato per ammissione di una partecipante, la procuratrice legale RB che ora esercita la professione di avvocato in un noto studio legale della provincia di Catanzaro;

solo pochi candidati si sarebbero sottratti alla frode, clamorosa e scandalosa;

il Ministro della giustizia ha dichiarato che saranno cambiati la legge e il metodo concorsuale —:

se non ritenga necessario annullare il concorso in oggetto, indipendentemente dalle indagini e dalle decisioni che vorrà assumere la magistratura. (4-31075)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

In sede di correzione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato nell'anno

1998 nel distretto di Catanzaro alle prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, la Commissione ha proceduto all'annullamento dei temi perfettamente simili.

L'annullamento dell'intera procedura concorsuale — nel mentre consentirebbe nuova possibilità a coloro che non hanno superato l'esame stesso — non potrebbe che danneggiare i 26 candidati ritenuti idonei, la cui correttezza non è stata da alcuno revocata in dubbio.

Al fine di evitare gli inconvenienti denunciati, è attualmente in fase di studio una nuova normativa che regoli gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

VELTRI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Ari, provincia di Chieti, è nella impossibilità di funzionare per carenza di personale;

in organico sono previste tre unità ma è presente un solo impiegato e, pur essendo stato il servizio di cassa informatizzato, non si sono verificati benefici per gli utenti;

i cittadini utenti sono costretti ad aspettare ore prima che i servizi siano resi e la situazione diventa particolarmente pesante nei giorni di pagamento delle pensioni —

se non sia il caso di intervenire con urgenza perchè l'ufficio postale di Ari possa fornire in maniera decente ed in tempi ragionevoli i servizi per i quali rimane aperto. (4-31097)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha tenuto a precisare che per quanto concerne la dotazione di personale negli uffici è stata da tempo accantonata la metodologia degli organici predeterminati per adottare una più razionale utilizzazione delle risorse umane presenti, attuando una attenta distribuzione del personale nelle diverse realtà territoriali, al fine di conseguire un livello di prestazioni rispondente alle effettive esigenze della clientela con un adeguato supporto di addetti.

Ciò chiarito in linea generale, nello specifico caso dell'ufficio postale di Ari (CH), la medesima società Poste ha comunicato che dai dati relativi ai flussi di traffico è emerso che l'impiego di una unità è sufficiente a soddisfare le richieste dei clienti.

In ordine ai lunghi tempi di attesa agli sportelli, la società ha ribadito di prestare particolare attenzione ad ogni proposta che possa contribuire a risolvere tale problema, nella consapevolezza che è possibile riscontrare talvolta una qualità del servizio non rispondente agli obiettivi prefissati dall'azienda, causata dalla concentrazione dell'afflusso degli utenti in particolari giornate o orari.

A tale proposito, come riferito dalla società, è stata assunta, una fitta serie di iniziative, fra le quali assume particolare rilievo il piano denominato « Rete 2000 », contenente alcuni interventi tesi a ridurre drasticamente i tempi di attesa agli sportelli.

In merito, infine, al pagamento delle pensioni la ripetuta società Poste ha riferito che da tempo è stato istituito presso i suoi sportelli il servizio « pensionati e accreditati », che prevede l'accreditamento dei ratei di pensione in c/c postale o libretto di risparmio postale fin dal primo giorno del mese: ciò consente agli interessati di evitare i rischi connessi al prelievo, al maneggio fisico e alla conservazione sulla persona di rilevanti somme nonché di evitare, ovviamente, le code.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

VENDOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 18 luglio 1995, moriva in circostanze misteriose, nella città di Agrigento, un funzionario della polizia di Stato, il dottor Mario Manca;

il dottor Manca arrivò ad Agrigento il 10 agosto 1992, e nel corso della sua opera si distinse per indagini su fatti mafiosi;

morì a causa di un colpo d'arma da fuoco sparato da una distanza tale da indurre a scartare l'ipotesi del suicidio: ipotesi che, però, fu immediatamente pubblicizzata sui *mass-media* locali;

le indagini sul caso si sono svolte secondo modalità che destano il più grande sconcerto;

a tutt'oggi non risulta essere stata effettuata l'autopsia sul corpo del dottor Manca;

le denunce circostanziate e documentali della signora Annunziata Rizzo, vedova del dottor Manca, mettono in rilievo un comportamento gravemente ambiguo e non trasparente della questura di Agrigento relativamente al triste caso in oggetto: si parla della sparizione di tutti i documenti che il dottor Manca aveva in casa e di quelli conservati nei cassetti personali dell'ufficio; si tratterebbe cioè della indebita sottrazione di verbali di polizia sottoscritti dalla vedova, ma mai consegnati al magistrato; si sarebbe verificata una sequenza inquietante di menzogne che avrebbero avuto per protagonisti gli stessi colleghi del dottor Manca —:

quali verifiche si intenda compiere sulla veridicità delle denunce della vedova del dottor Manca e sulla linearità e sulla completezza delle indagini svolte sulla tragica morte del sunnominato funzionario della polizia di Stato;

quali provvedimenti si intenda assumere affinché sia fatta piena luce sulla morte del dottor Manca e affinché questo episodio non si risolva nell'ennesimo caso di « giustizia ingiusta » o nell'ennesimo mi-

stero di Stato di cui è piena la storia recente d'Italia. (4-05514)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo indicato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, per il tramite della competente articolazione ministeriale, ha comunicato che il 18 luglio 1995 giunse notizia della morte del commissario della Polizia di Stato dott. Mario Manca avvenuta nella sua abitazione per causa violenta. Il magistrato di turno recatosi prontamente sul luogo procedeva agli opportuni accertamenti ed avviava le indagini del caso. Veniva eseguito in particolare il « tampon kit » sia sulla mano destra che sulla sinistra del dott. Manca con esito positivo; sul tampone risultarono infatti presenti numerose particelle contenenti piombo, antimonio e bario costituenti univocamente residui di uno sparo.*

Non si ritenne invece necessario procedere ad accertamenti autoptici essendo parso evidente che si trattava di suicidio o comunque di fatto accidentale. Peraltro anche la vedova del dott. Manca, sentita nella immediatezza del fatto, manifestò la sua convinzione che la morte del marito fosse da ascrivere ad « un incidente ».

All'esito di tali indagini, nel corso delle quali sono state sentite numerose persone, fra cui la vedova del dott. Manca, signora Annunziata Rizzo, e sono stati acquisiti elementi tali da far ritenere attendibile l'ipotesi di un suicidio (senza alcuna prova di istigazione ad esso) ovvero di un fatto accidentale (non potendosi escludere che, mentre il dott. Manca maneggiava l'arma, da essa fosse accidentalmente partito un colpo), la Procura di Agrigento ha chiesto l'archiviazione del procedimento disposto dal Gip della stessa sede con decreto del 23.11.1996.

Successivamente la Direzione Nazionale Antimafia ha trasmesso alla suddetta Procura copia di un colloquio investigativo con la signora Rizzo; sulla base di tale atto dal quale emergevano sulla vicenda nuovi elementi, l'organo inquirente ha sollecitato la riapertura delle indagini, autorizzata il 13 gennaio 1997.

Veniva quindi iscritto il procedimento n. 178/98 — mod. 44, al fine del doveroso riscontro delle circostanze nuove riferite dalla signora Rizzo alla Direzione Nazionale Antimafia suscettibili di avvalorare l'ipotesi omicidaria, ricollegata ad indagini condotte dal Manca sulla criminalità di stampo mafioso della zona.

Senonché le ulteriori indagini svolte confermavano l'inconsistenza di quanto rappresentato dalla sig.ra Rizzo peraltro a distanza di molto tempo dal tragico episodio ed in radicale contraddizione con le precedenti sue dichiarazioni in merito. Conseguentemente la Procura di Agrigento ha nuovamente formulato richiesta di archiviazione del procedimento, con atto del 21.10.1999.

A sostegno di tali conclusioni si afferma che a seguito dell'ampia attività svolta nella prima fase delle indagini, confermata dalle successive investigazioni, sono stati acquisiti elementi probatori di rilevantissimo spessore tali da far ritenere certa la causa suicidaria; ciò con riguardo alle tracce di polvere da sparo presenti su entrambe le mani del Manca, alla presenza dell'arma a brevissima distanza dal cadavere con il cane ancora alzato, alla traiettoria del proiettile del tutto incompatibile con la provenienza del colpo dall'esterno, alla posizione del Manca al momento dello sparo (seduto) nonché all'assenza di qualsiasi rumore prima dell'esplosione.

Considerato inoltre che la finestra della stanza in cui è stato rinvenuto il cadavere si presentava chiusa e senza alcun foro di proiettile, la Procura della Repubblica ha ritenuto corretto escludere qualsiasi ipotesi omicidaria.

Quanto poi alla circostanza affermata dalla Rizzo secondo cui il colpo sarebbe stato esplosa a distanza superiore ai due metri, è risultata contraddetta dalla pratica medico-forense che ricollega la presenza del c.d. « orletto » intorno al foro del proiettile all'esplosione a distanze inferiori ai 30/40 cm. (compatibili pertanto con una dinamica autolesiva) e dallo stesso fascicolo fotografico da cui appaiono tracce di tale orletto ecchimotico, sia pure rese poco evidenti dai rivoli di sangue.

Nella richiesta di archiviazione è anche chiarito il profilo concernente l'asserita distruzione del lavoro (informatico) nel quale era impegnato il dott. Manca e sui cui ha molto insistito la Rizzo: su tal punto specifico è infatti emerso, sulla base delle dichiarazioni rese dai due ispettori che prestavano servizio nell'ufficio misure di prevenzione diretto dal Manca, che lo stesso era solito inserire in un comune dischetto magnetico per personal computer gli esiti dei vari accertamenti delle indagini in corso, predisponendo così in modo progressivo la proposta dell'applicazione della misura di prevenzione in esame; il contenuto del dischetto costituiva pertanto solo un'elaborazione descrittiva delle indagini e degli esiti delle stesse, fermo restando il loro supporto documentale costituito dal fascicolo cartaceo.

I due funzionari escussi hanno al riguardo confermato la circostanza della perdita dei dati contenuti nel dischetto su cui il dirigente operava, aggiungendo che tale fatto aveva molto contrariato il loro dirigente; tuttavia qualche tempo dopo lo stesso dott. Manca riferì loro che un esperto di informatica da lui sentito aveva confermato la natura fortuita del fatto. Va anche sottolineato che la proposta di applicazione di misure di prevenzione, nel caso in questione, venne poi regolarmente inoltrata all'autorità giudiziaria nonostante quanto verificatosi.

La stessa Procura della Repubblica ha anche accertato che il dott. Manca ha diretto dal 10.8.1992 al 19.10.1994 l'Ufficio misure di prevenzione senza mai occuparsi peraltro di misure preventive patrimoniali che hanno condotto al sequestro di beni; inoltre il computer utilizzato dal funzionario non ha subito né manomissioni né danneggiamenti. Ha infine precisato l'organo inquirente che il dott. Manca non aveva mai segnalato ai suoi superiori di aver subito minacce e che il 16.2.1995 la signora Rizzo e il figlio sono stati effettivamente investiti da un ciclomotore condotto da una ragazza, riportando lesioni guaribili in 5 giorni; si è trattato però di un fatto del tutto accidentale.

Quanto al malore patito dal dott. Manca, secondo le persone presenti nell'occasione lo stesso dott. Manca non ha comunicato telefonicamente con la moglie, tanto più per dirle che lo volevano uccidere.

Su tali basi la Procura di Agrigento ha ritenuto quindi che la morte del funzionario sia dipesa esclusivamente dalla sua volontà in un momento di stress e di difficoltà psicologica che è parsa evidentemente intollerabile e senza via di uscita.

La stessa Procura ha anche escluso un qualsiasi concorso casuale di colleghi e superiori nella morte del dott. Manca, rilevando solo al riguardo l'intento di « coprire » lo stato di disagio in cui versava il collega, verosimilmente nella ragionevole convinzione che si trattasse di un episodio

occasionale, transitorio e recuperabile, senza danni per l'attività professionale del dott. Manca. Conseguentemente la Procura di Agrigento ha escluso l'esistenza di qualsiasi elemento oggettivo da poter supportare l'ipotesi omicidiaria ovvero quella, subordinata, di istigazione al suicidio, e ha formulato, come già detto, richiesta di archiviazione del procedimento. Su tale richiesta il competente Giudice per le indagini preliminari non si è ancora pronunciato, poiché avverso la stessa è stata formulata opposizione da parte della sig.ra Rizzo.

L'udienza camerale sull'opposizione è stata fissata per il giorno 21.12.2000.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.